

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2148

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)**

**e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie
(ROMITA)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(DE MICHELIS)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(VASSALLI)**

**col Ministro dei Trasporti
(BERNINI)**

**col Ministro delle Finanze
(FORMICA)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)**

**col Ministro della Sanità
(DE LORENZO)**

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DONAT-CATTIN)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MANNINO)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CIRINO POMICINO)**

**e col Ministro del Tesoro
(CARLI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1990

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
(legge comunitaria per il 1990)**

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Con il presente disegno di legge viene data per la prima volta attuazione alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nella parte in cui prevede una «legge comunitaria» annuale come strumento istituzionalmente preordinato ad assicurare, con la sua cadenza periodica, il continuo e fisiologico adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi che ci derivano dall'appartenenza alla Comunità europea.

Sono note le motivazioni che indussero a proporre e ad approvare, lo scorso anno, la legge n. 86, oggi generalmente riconosciuta - anche in sede CEE - come una importante e valida riforma istituzionale volta a garantire - in un corretto quadro di rapporti tra il Parlamento e il Governo e tra lo Stato e le Regioni - un'efficace partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea ed una altrettanto efficiente risposta in termini di attuazione interna della produzione normativa comunitaria che procede oggi a ritmo accelerato, per raggiungere il traguardo del Mercato unico alla scadenza del 1992.

È proprio in relazione all'approssimarsi di questo appuntamento con l'Europa senza frontiere - la cui realizzazione esige non solo l'approvazione in sede comunitaria delle quasi trecento direttive programmate nel Libro bianco della Commissione, ma anche, come ha sottolineato il commissario Bangemann, la loro tempestiva attuazione interna - che è apparsa ormai indilazionabile una messa in ordine dei nostri conti con la Comunità, per ripianare un allarmante passivo in termini di ritardo nella attuazione di direttive e di eliminazione di norme interne contrarie ai principi del Trattato.

L'opportunità di prevedere una legge comunitaria annuale - cioè una legge necessariamente multidisciplinare, la cui

organicità è data dallo scopo, che unifica la eterogeneità delle norme che la compongono sotto il segno dell'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario - è emersa dalla constatazione che, per la mole degli adempimenti comunitari che richiedono il ricorso alla legge, i tempi di approvazione di iniziative legislative isolate non ci consentono di tenere il passo con le scadenze imposte dalla Comunità, con il risultato di accumulare - come fino ad oggi è avvenuto - consistenti arretrati.

Il primo esperimento della legge comunitaria viene a cadere con pochi mesi di anticipo sul semestre di Presidenza italiana alla CEE; ciò rafforza il significato politico del provvedimento che consentirà all'Italia di assumere il ruolo di guida della Comunità con un prestigio non offuscato dall'ingiustificabile ritardo nel far fronte ai suoi obblighi verso la Comunità.

L'articolo 14 dell'Atto unico europeo prevede che la Commissione riferisca al Consiglio entro il 31 dicembre 1990 sullo stato di attuazione del Mercato interno. Sarà quindi sotto la Presidenza italiana che avrà luogo questa importante verifica; dobbiamo perciò evitare che si registri, per il Paese che presiede, una mortificante posizione di «fanalino di coda» tra i dodici *partners* europei.

Attualmente, l'entità numerica delle nostre inadempienze ci isola nei confronti degli altri Paesi della Comunità.

La nostra posizione non è nemmeno comparabile con quella degli altri grandi *partners* europei (Francia, Germania, Regno Unito) ancorché sia doveroso misurarci e confrontarci con le maggiori potenze industriali dell'Europa.

Ma anche guardando al quadro complessivo dei Dodici, l'esito è ugualmente preoccupante.

Siamo ormai sopravanzati, in termini di capacità attuative delle politiche comunitarie, anche dai Paesi che incontrano maggio-

ri difficoltà come il Belgio, che tradizionalmente soffre di effetti paralizzanti degli assetti costituzionali, e come la Grecia, a causa del suo più recente ingresso nella Comunità.

L'urgenza di mettere in atto un programma di recupero delle inadempienze risulta evidente alla luce dei dati seguenti.

Abbiamo un numero molto rilevante di sentenze di condanna che attendono ancora di essere eseguite (trentanove); si tratta di una misura assolutamente anomala, considerando che rappresenta il 40 per cento del totale delle sentenze ineseguite da tutti i Paesi membri.

Parimenti elevatissimo è il numero (quarantasei) dei ricorsi per inadempimento attualmente pendenti dinnanzi alla Corte di Giustizia, che si tramuteranno a breve in pressochè altrettante condanne se non si provvede a rimuovere rapidamente l'infrazione oggetto delle varie cause.

Occorre infatti tener conto che la maggior parte dei giudizi in corso hanno un esito sfavorevole e scontato; basti considerare che venticinque di essi hanno per oggetto l'incontestabile mancato recepimento di direttive.

Il dato dei ricorsi pendenti è anche comparativamente molto grave: deteniamo anche qui il primato negativo distanziando la Grecia che ci segue con un numero (ventiquattro) quasi dimezzato di ricorsi; la nostra cifra supera poi notevolmente quella complessivamente registrata da Francia (quindici), Germania (undici), Regno Unito (quattro).

La patologia del caso italiano raggiunge una punta massima se si guarda alla situazione-limite in cui lo Stato membro, già dichiarato inadempiente dalla Corte di giustizia, mantiene un atteggiamento così recalcitrante da essere nuovamente convenuto in giudizio dalla Commissione e subire una seconda condanna per inesecuzione del giudicato ai sensi dell'articolo 171 del Trattato.

Di queste «doppie condanne» la Corte ne ha pronunciate solo undici di cui sette a carico dell'Italia. Attualmente, i ricorsi

pendenti per inesecuzione del giudicato sono cinque, tutti a carico dell'Italia.

Per quanto concerne la situazione più recente, non ancora emersa a livello di contenzioso dinnanzi alla Corte comunitaria, si deve constatare che il mancato recepimento di direttive continua a caratterizzare sfavorevolmente la nostra posizione in ambito comunitario: dal rapporto Bange-mann della Commissione sullo stato di attuazione del mercato interno, presentato al Consiglio CEE nella riunione del 19 settembre scorso, emerge un dato molto negativo per l'Italia, che risulta essere il Paese che, dopo il Portogallo, ha recepito il minor numero di direttive (ventinove) delle sessantatre che sono già state adottate in attuazione del Libro bianco e per le quali è già scaduto il termine di inadempimento.

La patologia della situazione italiana è d'altra parte suscettibile di aggravarsi ulteriormente - fino a raggiungere un livello di vera e propria incompatibilità di fondo con l'appartenenza alla Comunità - se non viene dato corso ad una immediata inversione di tendenza per un rientro, a tempi brevi, ad uno stato di normalità.

Ristabilire questo stato di normalità è dunque l'obiettivo della prima legge comunitaria per l'anno 1990.

Tuttavia, per evitare che l'efficacia della riforma introdotta dalla legge n. 86 del 1989 venga frustrata da una situazione di partenza troppo patologica, si è ritenuto opportuno anticipare l'azione di recupero del passivo pluriennale con la presentazione al Parlamento, nel corso del 1989, di disegni di legge ciascuno dei quali reca la delega legislativa al Governo per attuare pacchetti di direttive raggruppate per omogeneità di materie: disciplina delle società (Atto Camera n. 4241), sanità e protezione dei lavoratori (Atto Camera n. 3934), sanità pubblica veterinaria (Atto Camera n. 3955), inquinamento atmosferico, acustico ed idrico (Atto Senato n. 1928).

Malgrado questa opportuna iniziativa anticipatrice, volta ad evitare che la prima legge comunitaria, operante in una situazione non ancora portata a regime, venga schiacciata da un carico non governabile e

non compatibile con un *iter* parlamentare che nella logica stessa dell'istituto deve poter garantire tempi accelerati di approvazione, il peso qualitativo e quantitativo da affidare a questo primo esperimento di legge annuale resta imponente.

Conformemente alla funzione conferitagli dall'articolo 2 della legge n. 86 del 1989, il presente disegno di legge ha dovuto non solo considerare le numerose inadempienze pregresse (e quindi anche più gravi), bensì estendere la sua capacità attuativa anche agli obblighi che vengono a scadere nel corso dell'anno di riferimento, cioè il 1990.

L'articolo 3 della legge n. 86 del 1989 ha previsto che la legge comunitaria assolve al suo compito utilizzando tre forme di produzione normativa: a) una normazione diretta, recante le disposizioni innovative occorrenti a conformare l'ordinamento interno a quello comunitario; b) il conferimento della delega legislativa; c) l'autorizzazione al Governo di operare con lo strumento del regolamento delegificante.

Il presente disegno di legge adopera tutte e tre queste leve, secondo criteri di scelta che tengono primariamente conto della complessità della normativa di attuazione. Per l'attuazione delle direttive che richiedono l'introduzione di normative organiche si è quindi di norma fatto ricorso alle ipotesi *sub b)* e *sub c)*, mentre la normazione diretta è stata adottata nelle situazioni per cui l'adattamento all'ordinamento comunitario richiede di introdurre nuove previsioni a carattere sufficientemente elementare.

Per recuperare una organicità nell'ambito della inevitabile eterogeneità contenutistica del provvedimento, il disegno di legge, articolato in titoli e capi, ripartisce in questi ultimi (titolo II) le varie disposizioni attuative raggruppandole secondo un criterio di materia, sia dal punto di vista del diritto interno sia nell'ottica comunitaria che non sempre coincide con il primo.

2. Il titolo I del disegno di legge contiene le disposizioni di carattere generale relative alla utilizzazione, nell'ambito sia della legge comunitaria, sia dell'azione amministrativa che ad essa si accompagna, delle diverse

fonti di produzione normativa cui di volta in volta è opportuno far ricorso per adempiere agli obblighi comunitari (delega legislativa, regolamento delegificante, atti amministrativi).

L'articolo 1 definisce l'oggetto complessivo della delega legislativa per l'attuazione di direttive CEE, mediante rinvio all'allegato A, e regola la procedura e i tempi di emanazione dei decreti legislativi, limitatamente agli aspetti non predeterminati a livello costituzionale o dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Come in precedenti deleghe per l'attuazione di direttive CEE (legge 16 aprile 1987 n. 183), viene valorizzata la funzione coordinatrice del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, tenuto conto che la fase di predisposizione dei decreti delegati attinenti a discipline comunitarie coinvolge di regola una pluralità di Ministeri.

L'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha puntualmente regolato la procedura di consultazione parlamentare nella fase di attuazione della delega legislativa riservandola al solo caso di termine ultrabiennale per l'esercizio della delega.

Pertanto, ancorchè precedenti leggi di delega in materia comunitaria prevedessero il parere delle Commissioni competenti, alla luce di detta regola generale e considerata la particolare urgenza di adempiere, tramite le deleghe, agli obblighi comunitari, la procedura di consultazione non viene prevista.

L'articolo 2 si occupa dei principi e criteri direttivi, ponendo a tal fine una piattaforma comune che fissa taluni orientamenti di fondo a cui occorre attenersi nel trasporre le varie discipline comunitarie nell'ordinamento interno: economicità organizzativa degli apparati applicativi; salvezza delle competenze regionali; inserimento armonico delle nuove normative nella legislazione vigente; criteri di impiego delle sanzioni; impegno di risorse finanziarie nei limiti strettamente necessari per adempiere l'obbligo comunitario. L'ultimo criterio (lettera f) è teso a garantire che la

normativa delegata risponda a requisiti di conformità e di completezza rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario. A questo scopo, al fine di evitare che il decreto legislativo sia irragionevolmente costretto ad emanare norme non più in linea con il diritto comunitario, si prevede che esso potrà tener conto di modificazioni *medio tempore* apportate alla direttiva da attuare.

Questi criteri generali sono poi integrati, nei successivi articoli del disegno di legge, da altri criteri particolari che si riferiscono ai contenuti specifici di singole direttive o gruppi omogenei di esse.

L'articolo 3 conferisce al Governo l'autorizzazione ad attuare con il regolamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 86 del 1989 le direttive elencate nell'allegato B e le loro eventuali future modificazioni, come previsto dall'articolo 5 comma 1 della predetta legge.

L'articolo 4 apporta, al primo comma, una innovazione relativa all'applicazione dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha introdotto un'agile procedura per attuare, mediante decreti ministeriali, le direttive che si limitano a modificare, per aspetti esecutivi e tecnici, precedenti direttive già recepite.

Questa norma si è rivelata un ottimo strumento operativo ed è quindi opportuno valorizzarla e facilitarne il rapido impiego.

Col sopravvenire della legge n. 400 del 1988 i decreti ministeriali emessi ai sensi del predetto articolo 20, se hanno natura di regolamenti, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della suddetta legge, al parere del Consiglio di Stato.

Quando il tema della vera e propria delegificazione in materia comunitaria è stato affrontato e definito dall'articolo 4 della legge n. 86 del 1989, è stato disposto che il regolamento governativo può essere emanato anche senza il parere del Consiglio di Stato se questo non perviene entro quaranta giorni dalla richiesta.

Il primo comma dell'articolo 4 del presente disegno di legge intende estendere questo trattamento ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 183

del 1987, ricorrendo la medesima *ratio* acceleratoria.

I due commi successivi, sempre nella prospettiva di agevolare e garantire certezza giuridica alle capacità di adempimento comunitario esplicabili mediante provvedimenti ministeriali, chiarisce le competenze in tal senso esercitabili dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'esigenza di assicurare tempestiva esecuzione a misure comunitarie che, di norma, non tollerano indugi; il primo per quanto riguarda interventi urgenti di politica commerciale ed il secondo nell'area di attuazione della politica agricola della CEE.

3. Il titolo II, ripartito in capi «*ratione materiae*», raccoglie sia le disposizioni particolari che recano adempimenti diretti, sia criteri speciali per il recepimento, in via di legislazione delegata, delle varie discipline comunitarie.

Il capo I contiene disposizioni che attengono all'attuazione di norme del Trattato o di direttive concernenti l'accesso e l'esercizio di attività professionali.

Esso esordisce con l'articolo 5 recante criteri particolari per la attuazione in via delegata delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, che concernono il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nel settore dell'architettura e presentano misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nello stesso campo.

Le disposizioni per l'attuazione della direttiva 85/384/CEE - la sola di portata generale, giacchè le successive riguardano modifiche susseguenti all'adesione della Spagna e del Portogallo - avrebbero dovuto essere messe in vigore entro il 21 agosto 1987 e quelle specifiche relative alle prestazioni di servizi (articolo 22 direttiva) entro il 21 agosto 1988.

La direttiva 85/384/CEE reca una disciplina basata su due principi fondamentali: è stabilito su quali insegnamenti deve vertere il corso di studi universitari per la formazione dell'architetto (articolo 3 della direttiva

va), ne è fissata la durata, è previsto che la formazione sia sancita dal superamento di un esame di livello universitario (articolo 4 della direttiva); ogni Stato membro è tenuto al riconoscimento dei titoli rilasciati a conclusione di tali studi in altro Stato membro (articolo 2 della direttiva), titoli la corrispondenza del cui tipo ai requisiti prescritti dalla direttiva è oggetto di una procedura di verifica in sede comunitaria (articoli 7 e 9 della direttiva).

Poichè la direttiva non presenta ambiti in cui gli Stati membri possono operare scelte, criterio informatore della delega è apparso dover essere quello di segnare il campo di materia entro il quale il potere legislativo attribuito al Governo deve essere esercitato per realizzare l'attuazione della normativa comunitaria.

L'articolo 6 detta criteri di delega per l'attuazione della direttiva 82/76/CEE, concernente modifiche alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE in materia di reciproco riconoscimento di diplomi di medico e di coordinamento delle disposizioni attinenti l'attività di medico.

Premesso che le due direttive ora modificate risultano già recepite nell'ordinamento interno con legge 22 maggio 1978, n. 217, e che gli articoli da 1 a 8 della direttiva 82/76/CEE non necessitano di attuazione, in parte perchè già attuati con decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 1983) (articoli da 1 a 3) e in parte perchè contenenti modifiche già contemplate nella detta legge n. 217 del 1978 (articoli da 4 a 8), i criteri dettati riguardano l'attuazione della disciplina contenuta negli articoli da 9 a 17 della direttiva 82/76/CEE, concernente le modalità di formazione dei medici specialisti, disciplina nella quale rilievo particolare assume la previsione di una adeguata remunerazione degli specializzandi.

Per tali ragioni si esclude che il rapporto di formazione possa convertirsi in rapporto di lavoro, e si impone al legislatore delegato di prevedere le necessarie incompatibilità.

L'attuazione della direttiva in questione consentirà di adempiere ad un obbligo già

sanzionato con sentenza di condanna dalla Corte di giustizia del 7 luglio 1987 (causa 49/86) cui ha fatto seguito un parere motivato della Commissione CEE a causa del persistente inadempimento.

Il comma 2 dell'articolo in esame provvede a definire il sistema di copertura finanziaria degli oneri necessariamente conseguenti alla attuazione della direttiva (compenso agli specializzandi), avuto riguardo alla non immediata entrata in vigore delle norme aventi effetti di spesa.

L'articolo 7 contiene criteri particolari per l'attuazione in via delegata della direttiva 84/253/CEE: questa integra le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sul controllo dei conti annuali delle società e dei conti consolidati degli insiemi di imprese.

Un disegno di legge di delega per l'attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, dopo esser stato approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Camera (atto Senato n. 1519, ora atto Camera n. 4241).

La direttiva 84/253/CEE è intesa a coordinare le discipline nazionali che regolano i requisiti professionali, di onorabilità e indipendenza dei soggetti autorizzati al controllo dei conti ed al riscontro della corrispondenza tra conti e relazioni di gestione.

Le disposizioni per l'attuazione della direttiva avrebbero dovuto essere introdotte sin dal 1° gennaio 1988, anche se la loro applicabilità avrebbe potuto essere differita al 1° gennaio 1990.

Va detto che, disciplinando la direttiva i controlli imposti dalle precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in mancanza dell'attuazione di queste, le norme che fossero state dettate per la sua applicazione sarebbero rimaste comunque inoperanti.

I principi formulati per l'esercizio della delega si riconducono a queste scelte di base: al controllo sono abilitate sia persone fisiche sia società di revisione; le persone fisiche, per poter essere abilitate, debbono dimostrare d'aver acquisito una conoscenza teorica e pratica della materia; le società di revisione debbono esser organizzate in modo da risultare costituite tra soggetti che presentino gli stessi requisiti e da esercitare

il controllo attraverso persone fisiche che pure abbiano tali requisiti, ma non si richiederà che gli uni e gli altri siano abilitati; norme transitorie assicureranno la possibilità di esercitare l'attività di controllo anche a persone, che pur non possiedono i titoli richiesti dalle nuove normative, abbiano svolto un'attività professionale nei settori finanziario, giuridico e contabile, e superino un esame di idoneità.

Il Consiglio delle Comunità europee il 21 dicembre 1988 ha adottato la direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

La direttiva ha carattere generale in quanto si applica a tutte le professioni regolamentate per le quali è richiesta una formazione post-secondaria di almeno tre anni di livello universitario e che non rientrino in una direttiva specifica. Il meccanismo proposto dalla direttiva si basa sulla reciproca fiducia fra gli Stati membri e sulla presunta equipollenza dei livelli di formazione.

Ogni Stato deve valutare i diplomi presentati dal candidato migrante o la sua formazione rispetto a quella richiesta ai suoi cittadini, e se esistono notevoli differenze tra le rispettive formazioni può imporre delle compensazioni, quali un'esperienza professionale complementare limitata a due volte il periodo di formazione mancante se la differenza di formazione è superiore ad un anno, e un tirocinio di adattamento, o una prova attitudinale qualora esistano differenze sostanziali tra le materie di insegnamento.

È il migrante che può scegliere tra l'una o l'altra delle possibilità. Per quelle professioni che richiedono una conoscenza precisa del diritto nazionale è lo Stato ospitante che può esercitare il diritto di scelta; lo stesso diritto può venire esercitato anche in altri casi, ma debitamente motivato, e va comunque comunicato alla Commissione.

La direttiva offre garanzie procedurali: lo Stato ospitante deve esprimere il proprio parere sulle domande entro quattro mesi, motivare la sua decisione e prevedere

possibilità di ricorso. Presso la Commissione europea è stato creato un meccanismo di cooperazione sotto forma di un gruppo di coordinatori designati dagli Stati membri, con il compito di promuovere l'applicazione uniforme del sistema generale.

L'applicazione della direttiva avrà, quindi, un peso determinante nella realizzazione della libera circolazione delle persone e cioè di un armonico sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità.

La direttiva deve essere attuata entro il 4 gennaio 1991.

L'articolo 8 detta i criteri per la sua attuazione; a tal fine vengono individuati i punti salienti che, opportunamente sviluppati e definiti, potranno permettere una sua applicazione il più possibile chiara ed equa. Essi attengono:

a) ai parametri per definire le professioni regolamentate contemplate dalla direttiva;

b) al riconoscimento dei titoli di formazione;

c) ai meccanismi di compensazione nelle diverse situazioni previste dalla direttiva;

d) alle forme e ai termini per l'esame dei titoli prodotti dall'interessato.

Con sentenza 15 ottobre 1986 (causa 168/85) la Corte di giustizia ha constatato che la vigente legislazione italiana in materia di professioni giornalistiche, di operatori del settore turistico e di concorsi per sedi farmaceutiche non è in linea con gli articoli 48, 52 e 59 del Trattato (libera circolazione delle persone, diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi) in quanto riserva ai soli cittadini italiani l'iscrizione all'albo dei pubblicisti e al registro dei giornalisti praticanti nonché l'ammissione al concorso per sedi farmaceutiche; quanto all'iscrizione nell'albo speciale dei giornalisti stranieri e all'accesso alle professioni turistiche la violazione delle suddette norme del Trattato è stata rilevata nel fatto che l'ammissione dei cittadini comunitari è subordinata dalla legge ad una «condizione di reciprocità» che è in linea di principio incompatibile con il diritto comunitario.

Per sanare queste infrazioni ed eseguire la sentenza citata, gli articoli 9, 10 e 11 apportano le opportune modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul servizio farmaceutico e alla legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217.

4. Il capo II raccoglie le normative di attuazione che si riferiscono ad un complesso di discipline comunitarie relative ad attività economiche che sono esercitate in forma imprenditoriale.

Con la direttiva 89/440/CEE è stata modificata la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Le nuove disposizioni devono essere recepite dall'Italia entro il 19 luglio 1990.

Per l'attuazione di questa direttiva con decreto legislativo, l'articolo 12 detta dei particolari criteri e principi direttivi che focalizzano i punti dove la disciplina di attuazione non presenta aspetti meramente riproduttivi della disciplina comunitaria.

Occorre infatti considerare che la direttiva in esame, come la direttiva base 71/305/CEE, è prevalentemente costituita da disposizioni dettagliate e strettamente vincolanti, che non lasciano margini apprezzabili di scelte attuative al legislatore nazionale. Ciò si può facilmente constatare osservando che la legge n. 584 del 1977, attuativa della direttiva-base, è in molte parti la trascrizione testuale delle disposizioni dettate in sede comunitaria.

Analoga esigenza non potrà non essere tenuta presente nell'attuare la nuova direttiva la quale d'altronde impiega una tecnica sostitutiva dei testi di articoli della direttiva modificata.

La direttiva 89/440/CEE introduce rilevanti novità, specie per quanto concerne l'area di applicazione della disciplina comunitaria, cui risultano ora sottoposti anche soggetti diversi dalle «amministrazioni aggiudicatrici» quando conferiscono appalti di lavori direttamente sovvenzionati in misura non inferiore al 50 per cento dalle suddette Amministrazioni.

Ricadono parzialmente sotto il regime comunitario anche le concessioni di lavori che includono anche la gestione dell'opera.

I criteri di delega si soffermano sulle innovazioni relative alla «procedura negoziata», che impone una revisione della disciplina della trattativa privata per gli appalti che superano la soglia di rilevanza comunitaria; sulla utilizzazione della facoltà di derogare alla procedura ordinaria di rigetto delle offerte anomale; sulle possibilità di mantenere in vigore, fino alla stessa data, regimi di preferenza finalizzati alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o in declino industriale.

Il comma 2 dell'articolo in esame chiarisce la perdurante applicabilità di normative vigenti non conformi alla direttiva CEE per gli appalti che non ricadono nel suo ambito di applicazione.

La assoluta necessità di dare tempestiva attuazione alla direttiva 89/440/CEE discende anche da un preciso orientamento della Corte di giustizia nel riconoscere alle disposizioni della direttiva sugli appalti, aventi un contenuto puntuale e vincolante, una «efficacia diretta» indipendente dall'avvenuta ricezione nell'ordinamento interno. La Corte di giustizia si è da ultimo espressa in tal senso con la sentenza 22 giugno 1989 (causa 103/88) a proposito della procedura di valutazione delle offerte anomale. Detta pronuncia, oltre a ritenere incompatibili con il diritto comunitario le disposizioni recentemente introdotte nel nostro Paese che ammettono una esclusione d'ufficio dell'offerta anomala, ha altresì dichiarato che la norma comunitaria sulla procedura di verifica in contraddittorio dell'anomalia dell'offerta ha efficacia diretta e che non solo il giudice nazionale, ma anche l'Amministrazione è tenuta a disapplicare la norma interna che contrasta con quella comunitaria.

Quest'ultima statuizione trova d'altronde riscontro nella sentenza n. 389 del 1989 della Corte costituzionale che, ribadendo il principio della primazia del diritto comunitario sul diritto interno, precisa che essa va riconosciuta non solo dal giudice nazionale ma anche dal pubblico amministratore.

Va infine ricordato che l'effettività della disciplina comunitaria in tema di appalti è rafforzata dalla necessità del suo puntuale rispetto per le opere che vogliono attingere a risorse finanziarie della Comunità (fondi strutturali, finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti).

L'articolo 13, comma 1, conferisce al Ministro dei trasporti il potere di attuare, con propri decreti, la direttiva 74/562/CEE, modificata dalla direttiva 89/438/CEE, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, le cui norme di attuazione avrebbero dovuto entrare in vigore rispettivamente il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1990; analogo potere è già stato, del resto, conferito al Ministro dei trasporti con l'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, per quanto attiene all'attuazione della direttiva 74/561/CEE, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada. Con l'esercizio, in tempi brevi, da parte del Ministro dei trasporti, dei poteri anzidetti, darà data esecuzione ad una duplice sentenza di condanna: l'Italia è stata, infatti, condannata dalla Corte di Giustizia per la mancata attuazione della direttiva 74/562/CEE con sentenza 10 novembre 1981, nella causa 29/81, ed è stata successivamente condannata per inesecuzione dell'obbligo nascente dal giudicato comunitario con sentenza del 5 novembre 1986, nella causa 160/85.

L'articolo 13, comma 2, attua direttamente la direttiva 77/796/CEE, che avrebbe dovuto esserlo entro il 1° gennaio 1979 e che è stata parzialmente modificata dalla succitata direttiva 89/438/CEE. Le direttive ora dette concernono il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. L'attuazione delle direttive stesse mediante normazione diretta si rende indispensabile per evitare che l'Italia, già condannata per la mancata attuazione della direttiva

77/796/CEE con sentenza della Corte di Giustizia dell'11 ottobre 1983, nella causa 273/82, venga nuovamente condannata, stavolta per inadempimento dell'obbligo scaturente dal giudicato comunitario, essendo ormai prossima (aprile 1990) la discussione della causa avviata a seguito della mancata esecuzione della sentenza suddetta. La norma in esame assicura l'accesso dei cittadini di altri Stati membri alle attività contemplate dalla direttiva e da espletarsi in Italia sulla base del principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e comunitari, realizzato attraverso il necessario riconoscimento della equivalenza dei titoli e delle certificazioni rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

L'articolo 14 contiene criteri particolari per l'attuazione in via delegata della direttiva 86/653/CEE, intesa ad attuare il coordinamento dei diritti degli Stati membri in materia di agenti commerciali indipendenti.

Le disposizioni per l'attuazione della direttiva avrebbero dovuto essere messe in vigore entro il 1° gennaio 1990.

Essa contiene una regolamentazione del rapporto di agenzia, attualmente disciplinato dal codice civile (articoli da 1742 a 1751 del codice civile).

Questa regolamentazione è in parte meno favorevole per l'agente di quanto non sia attualmente previsto: ciò in particolare per quanto attiene ai presupposti del diritto all'indennità per il caso di scioglimento del contratto, che secondo la disciplina da dettare è collegata ai vantaggi che il proponente abbia tratto dal rapporto (articolo 172 della direttiva).

Poichè la direttiva (articolo 22.3) consente all'Italia di procrastinare sino al 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore di tale disposizione, si è ritenuto di indicare nei principi per l'esercizio della delega che di questa facoltà il Governo si dovrà avvalere.

Lo stesso va detto a proposito della disposizione (articolo 22.1.), che consente di differire all'1 gennaio 1994 l'applicazione della nuova disciplina ai contratti in corso:

come tali si sono considerati quelli in corso alla data in cui la direttiva avrebbe dovuto essere attuata (1 gennaio 1990).

L'articolo 15 contiene i criteri direttivi specifici per l'attuazione delle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE ed 82/470/CEE.

Le direttive 75/368/CEE e 75/369/CEE, che avrebbero dovuto essere attuate entro il 1976, intendono favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda molteplici attività concernenti, tra l'altro, la spesa, la costruzione di materiale da trasporto, comunicazioni, servizi personali, ausiliari dei trasporti (direttiva 75/368/CEE) ovvero l'esercizio ambulante di talune attività relative all'acquisto e vendita di merci (direttiva 75/369/CEE).

La direttiva 82/470/CEE, che avrebbe dovuto essere attuata entro il 1984, intende favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività di taluni ausiliari dei trasporti, dei titolari di agenzie di viaggio e dei depositari; poichè per la mancata attuazione di detta direttiva l'Italia è stata condannata con sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1988, nella causa 310/86, la sollecita attuazione della direttiva stessa consentirà di adempiere anche agli obblighi nascenti dal giudicato comunitario.

Per l'attuazione delle tre direttive considerate valgono criteri specifici omogenei intesi ad agevolare l'accesso dei cittadini comunitari alle attività da esse contemplate e da espletarsi in Italia, assicurando parità di trattamento tra cittadini italiani e comunitari.

L'articolo 16 ha riguardo al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio, il quale stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico (GEIE).

L'applicabilità di tale normativa nei diritti interni richiede l'emanazione di disposizioni, che avrebbero dovuto esser adottate entro il 1° luglio 1989.

Il GEIE è un organismo associativo di tipo consortile, che può avere o no personalità giuridica secondo il diritto dei singoli

Stati membri, al quale possono partecipare soggetti di diversa natura (società, enti giuridici di diritto pubblico o privato, persone fisiche), uno almeno dei quali avente l'amministrazione centrale o svolgente la propria attività a titolo principale in un altro Stato, e che ha lo scopo di agevolare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri.

Il complesso dei principi dettati per sciogliere le diverse opzioni lasciate aperte dal regolamento si ispira nella sostanza a sottoporre il GEIE, quanto alla regolamentazione dei punti rimessi al diritto interno, ad una disciplina esemplata su quella propria delle società di capitale.

Viene inoltre prevista, con apposito criterio di delega, la necessità che la disciplina attuativa del regolamento sui GEIE si estenda a regolare (eventualmente con separato decreto legislativo) gli aspetti fiscali di questo nuovo organismo, secondo un principio di imputazione degli esiti della sua attività ai soggetti che vi partecipano.

5. Il capo III riguarda il credito ed il risparmio.

L'articolo 17 contiene la formulazione di specifici criteri per l'esercizio della delega e riguarda l'attuazione delle direttive 86/635/CEE e 89/117/CEE, la prima relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, la seconda agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori da tale Stato membro.

I criteri di delega intendono perseguire l'obiettivo di racchiudere in un unico testo tutta la disciplina sui bilanci delle banche, anche per quanto riguarda il trattamento delle succursali di enti creditizi costituiti all'estero in Paesi comunitari ed extracomunitari.

Nel campo di applicazione di questa organica normativa concernente sia i bilanci aziendali che quelli consolidati, ricadono, indipendentemente dalla loro forma giuridica, tutti gli enti creditizi e le imprese finanziarie, ad eccezione di quelle che svolgono principalmente la funzione di

holding per gruppi impegnati in attività diverse da quelle bancaria o finanziaria.

Il comma 1 detta criteri volti ad attribuire al legislatore delegato il potere di emanare norme le quali, fermi restando i principi fondamentali di ordine pubblico in tema di redazione dei bilanci, prescrivano regole particolari per la tenuta dei conti, ovvero integrino i criteri di valutazione con la indicazione di specifiche regole prudenziali da osservarsi per i bilanci bancari. È stato altresì previsto che, nell'emanazione della disciplina contabile, si tenga conto anche delle esigenze della vigilanza connesse al fatto che la direttiva sui conti pubblicati costituisce la base di riferimento per la costruzione degli aggregati, che saranno oggetto di regolamentazione prudenziale.

Il provvedimento delegato dovrà inoltre individuare la natura dei legami tra le imprese da inserire nell'area di consolidamento ed i soggetti tenuti alla pubblicazione e alla redazione dei bilanci.

Allo scopo di evitare che situazioni organizzative diverse possano generare elementi distorsivi del quadro informativo del bilancio consolidato, è stato previsto che le società, impegnate nello svolgimento di servizi ausiliari o collaterali all'attività bancaria, siano inserite nell'area di consolidamento dell'attività principale, anche se i loro bilanci saranno redatti secondo le regole previste per le società in generale.

Per le succursali di imprese non comunitarie, è stata riconosciuta al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) su proposta della Banca d'Italia, la facoltà di richiedere la pubblicazione di dati o di un bilancio separato concernenti l'attività della succursale singolarmente considerata, qualora il bilancio dell'ente di appartenenza non sia conforme o equivalente a quello indicato dalla direttiva 86/635/CEE e non sussistano condizioni di reciprocità con il Paese presso il quale ha sede l'impresa.

È attribuito inoltre al CICR, su proposta della Banca d'Italia, il compito di esprimere un giudizio sull'equivalenza dei bilanci, di stabilire i relativi criteri e di individuare le modalità di redazione dei bilanci separa-

ti. La pubblicazione del bilancio dovrà essere effettuata da una soltanto delle succursali insediate in Italia, tenuto conto che l'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE considera che «parecchie sedi di attività, costituite nello stesso membro, sono considerate una succursale unica».

Non si è invece fatto uso della facoltà, consentita dalla direttiva 89/117/CEE, di richiedere anche alle succursali di imprese comunitarie la pubblicazione di dati concernenti la sola attività di rete italiana, al fine di evitare ulteriori aggravii di costi connessi alla produzione d'informazioni scarsamente significative, essendoci un bilancio redatto secondo le regole comunitarie.

Il comma 2 estende i poteri della Banca d'Italia e del CICR in materia di forme tecniche dei bilanci, previsti dall'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge bancaria e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, alle società finanziarie ed ai bilanci consolidati.

La direttiva del Consiglio 87/345/CEE del 22 giugno 1987 ha modificato la direttiva 80/390/CEE relativa al coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Questa seconda direttiva, unitamente alla precedente 79/279/CEE, pure relativa al settore dell'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, aveva già ricevuta attuazione con la legge 4 giugno 1985, n. 281, che però aveva non operato alcune delle scelte consentite dalla normativa comunitaria.

I criteri cui il legislatore delegato dovrà uniformarsi sono - secondo l'articolo 18 del disegno di legge - i seguenti:

a) per i titoli emessi dagli Stati membri della Comunità, da loro enti locali e da enti internazionali di diritto pubblico è previsto che non si applichino le disposizioni già dettate per l'attuazione della direttiva 79/279/CEE e che la relativa disciplina sia dettata con decreti del Ministro per il tesoro e con regolamenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), rispettivamente per le condizioni, requisiti e

modalità di ammissione alla quotazione e per gli obblighi di informazione;

b) quanto ai soggetti che emettono titoli quotati in borsa, è previsto che debbano porre a disposizione del pubblico i bilanci che essi redigono e possono essere sottoposti a particolari oneri di informazione, con regolamenti della Consob;

c) a quest'ultima è attribuito il potere di individuare - con regolamenti adottati di intesa con gli organi di vigilanza - casi in cui possono essere consentite deroghe alla disciplina generale sugli obblighi di informazione, quando la divulgazione possa risultare pregiudizievole per essenziali interessi dell'emittente o del pubblico.

L'articolo 19 contiene principi per l'esercizio della delega riguardo all'attuazione delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE.

La prima delle due direttive concerne il coordinamento delle normative nazionali in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.); la seconda ne contiene alcune modifiche.

L'area normativa «armonizzata» riguarda l'autorizzazione, il controllo, la struttura e l'attività degli o.i.c.v.m. nonché le informazioni da divulgare obbligatoriamente in caso di commercializzazione in altri Paesi della CEE; inoltre quale ulteriore garanzia, è stata prevista l'adozione di misure atte a garantire in questo caso che i partecipanti al fondo possano agevolmente esercitare i loro diritti finanziari nello Stato in cui si trovano ed abbiano, sul posto, la disponibilità delle informazioni fondamentali.

Infine, sono individuati aspetti normativi in ordine ai quali è riconosciuta ai singoli Stati membri la facoltà di effettuare scelte regolamentari entro limiti individuati dalle direttive.

Quanto ai singoli criteri direttivi va osservato che essi riprendono alcuni aspetti della disciplina del settore lasciati alla regolamentazione interna nell'ambito di possibilità configurate dalla normativa comunitaria.

Si è in primo luogo previsto di consentire che gli organismi di investimento assumano

la forma cosiddetta statutaria (articolo 1.3. direttiva).

La direttiva 85/611, nel definire il contenuto della regolamentazione del settore, prende in considerazione sia gli o.i.c.v.m. costituiti sotto forma «contrattuale» (fondo comune secondo lo schema della legge 23 marzo 1983, n. 77) sia quelli di tipo «statutario» (società di investimento in valori mobiliari, a capitale variabile).

Benchè il dettato comunitario non imponga agli Stati membri di introdurre negli ordinamenti nazionali entrambe le tipologie di o.i.c.v.m., si ritiene opportuno prevedere nella legislazione italiana le citate società di investimento in valori mobiliari.

In proposito si osserva che la scelta è stata operata comparando fondi «contrattuali» e fondi «statutari» per i profili attinenti la funzione economica e le caratteristiche giuridiche ed esaminando gli aspetti riguardanti il rapporto concorrenziale tra detti operatori.

Per quel che concerne la funzione economica, le società di investimento non presentano differenze sostanziali rispetto ai fondi contrattuali; infatti, in entrambi i casi, si tratta di organismi che raccolgono risparmio per indirizzarlo, attraverso forme di gestione collettiva, all'investimento in valori mobiliari.

Sotto il profilo giuridico emergono, invece, delle distinzioni significative in quanto gli o.i.c.v.m. «statutari» - a differenza di quelli «contrattuali», che sono contraddistinti dal fatto di costituire un patrimonio separato da quello della società gerente - sono costituiti sotto forma di società e l'adesione dell'investitore avviene attraverso la sottoscrizione di azioni della società medesima, il cui capitale è istituzionalmente variabile in funzione delle sottoscrizioni e dei rimborsi. L'investitore, essendo azionista della società, ha - a differenza dei partecipanti al fondo «contrattuale» - il diritto di voto in assemblea, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di partecipazione alla vita della società (ad esempio: nomina degli amministratori, valutazione degli oneri della gestione in sede di approvazione del bilancio, eccetera).

In ordine, infine, agli aspetti di natura concorrenziale, si è considerato che gli o.i.c.v.m. «statutari» sono diffusi in altri Paesi europei (Francia e Lussemburgo) e che, per effetto delle libertà di commercializzazione, potranno essere venduti sul territorio nazionale.

A tal proposito non pare infondato ritenere che la delineata differenza in termini di possibilità di intervento nelle decisioni assembleari, se opportunamente enfatizzata dalle tecniche di *marketing*, possa in qualche modo determinare vantaggi competitivi per le società di investimento rispetto ai fondi «contrattuali» italiani; non è parimenti da escludere che operatori nazionali - ove analogo istituto non sia presente nell'ordinamento nazionale - siano indotti a costituire società di investimento in altri Paesi della Comunità per farle poi operare in Italia, ripetendo l'esperienza dei fondi comuni «estero-vestiti».

Naturalmente la disciplina delle società di investimento mobiliare deve essere delineata secondo i principi affermati nella legge n. 77 del 1983 anche per quanto attiene al sistema e agli organi del controllo pubblico e al grado di tutela del risparmiatore-investitore (ivi compreso il riconoscimento del diritto di chiedere in ogni momento il rimborso dell'investimento). In particolare, non risulterebbe coerente con tale impostazione la disciplina - tipica del diritto lussemburghese e consentita dalla direttiva CEE - in base alla quale le società di investimento che commercializzano le loro azioni esclusivamente in borsa, possono non avere il depositario e sono esentate dall'obbligo di rimborsare direttamente i portatori delle azioni, in quanto i rimborsi devono avvenire mediante negoziazione delle azioni in borsa.

Altri criteri attengono ad aspetti relativi alla politica d'investimenti (considerati agli articoli 21 e 22.2. della direttiva), agli obblighi relativi all'informazione dei partecipanti (articolo 27.1. della direttiva), agli obblighi generali degli o.i.c.v.m. (articolo 26.2. della direttiva), nonché all'adeguamento dell'ordinamento nazionale in rela-

zione all'operatività dei fondi esteri non comunitari.

Si è ritenuto di riconoscere alla Banca d'Italia i poteri necessari per adeguare di tempo in tempo la disciplina interna alla situazione del momento nei limiti fissati dalla direttiva e dalla normativa nazionale di attuazione.

La direttiva contiene una sezione - la nona - dedicata alla individuazione delle autorità nazionali ed alla configurazione dei loro poteri in rapporto alla commercializzazione delle quote degli o.i.v.c.m. in Stati membri diversi da quelli in cui sono situati.

Questi poteri - secondo quanto è previsto nella delega - devono esser attribuiti al Ministero del tesoro, che li eserciterà sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Va infine dato conto del riconoscimento della possibilità per le società e per gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di partecipare ai fondi comuni e la regolamentazione del regime fiscale. Il divieto ora vigente (articolo 3 della legge n. 77 del 1983) non trova riscontro nella normativa comunitaria e il suo mantenimento nella legislazione nazionale creerebbe discriminazioni concorrenziali nell'ambito del futuro mercato unico.

L'articolo 20 contiene criteri specifici per la delega relativa all'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi.

L'inserimento dell'armonizzazione della definizione dei fondi propri degli enti creditizi tra le condizioni per l'avvio del mercato interno comunitario viene fatto scaturire da due esigenze fondamentali: porre su basi omogenee il grado di protezione del risparmio e assicurare il mantenimento di condizioni di equità concorrenziali all'interno del mercato europeo.

In concreto, l'armonizzazione della materia è realizzata attraverso la statuizione di regole e indirizzi di comportamento diretti a definire l'ammontare del patrimonio utile a fini di vigilanza, sia relativamente all'azienda singolarmente considerata, sia con riferimento ai gruppi creditizi.

Tale ammontare è costituito dalla somma algebrica di una serie di componenti limitate nella loro computabilità qualora riconosciute di qualità inferiore al capitale azionario - o ai fondi ad esso immediatamente assimilabili nel caso di imprese non costituite in forma societaria - e alle riserve ufficiali.

In sede di definizione dei criteri per l'attribuzione delle competenze all'autorità di vigilanza, è stato previsto l'intervento del CICR nei casi in cui l'applicazione della normativa richieda l'effettuazione di scelte rilevanti sul piano degli indirizzi di carattere generale.

Alla competenza della Banca d'Italia sono stati invece attribuiti gli aspetti che richiedono valutazioni di ordine tecnico o quelli che si sostanziano nella definizione delle modalità applicative della disciplina comunitaria.

L'emanazione di norme specifiche in materia è resa opportuna da esigenze di chiarezza del quadro normativo, tenuto conto dell'esigenza di una pluralità di opzioni che la direttiva stessa lascia agli Stati membri o alle autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda i soggetti passivi, il testo fa riferimento agli enti creditizi, da considerare sia su base individuale sia su base consolidata.

Sono quindi compresi le aziende di credito e gli istituti di credito speciale indipendentemente dalla loro forma giuridica. Il termine «enti creditizi», contenuto anche nel decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 77/780/CEE (prima direttiva «relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio»), è definito da quest'ultima come un ente «la cui attività consista nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto».

Essa prevede altresì che tutti gli enti creditizi «devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività».

Non sono stati formulati criteri direttivi per la determinazione del patrimonio su base consolidata. Si dovrà pertanto fare riferimento alla direttiva sulla vigilanza su base consolidata (83/350/CEE) richiamata dall'articolo 5 della direttiva oggetto di recepimento.

L'articolo 21 contiene criteri specifici per l'attuazione mediante delega della direttiva del Consiglio 89/647/CEE concernente il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

La direttiva oggetto di attuazione stabilisce norme di armonizzazione delle regole di vigilanza in ordine ai requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi, rendendo obbligatoria all'interno della Comunità sia la metodologia di calcolo dei requisiti sia la soglia patrimoniale minima da rispettare.

Essa si inquadra tra le iniziative comunitarie volte a salvaguardare la solvibilità e la stabilità degli enti creditizi e a prevenire distorsioni di concorrenza nell'ottica di conseguire i livelli di armonizzazione minima necessari per avviare il mercato interno nel settore creditizio.

L'emanazione della direttiva rappresenta la prima parte dell'«ulteriore coordinamento» annunciato all'articolo 6 della direttiva 77/780/CEE che nell'istituire coefficienti di osservazione della solvibilità, della liquidità e della redditività degli enti creditizi, rimandava ad un momento successivo l'armonizzazione dei coefficienti obbligatori.

In sede di definizione dei criteri per l'attribuzione delle competenze all'autorità di vigilanza, si è seguito il medesimo criterio illustrato a proposito dell'articolo 20 e della direttiva 89/299/CEE.

È stato cioè previsto l'intervento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nei casi in cui l'applicazione della normativa richieda l'effettuazione di scelte rilevanti sul piano degli indirizzi di carattere generale, mentre sono stati attribuiti alla competenza della Banca d'Italia gli aspetti che richiedono valutazioni di ordine tecnico o quelli che si sostanziano nella definizione delle modalità applicative del controllo della solvibilità.

Le prescrizioni della direttiva sono destinate a tutti gli enti creditizi così come

definiti nella direttiva 77/780/CEE (vale a dire, per quanto riguarda l'Italia, anche agli istituti di credito speciale) e vanno applicate su base sia individuale sia consolidata.

Lo strumento prescelto per determinare il livello minimo di adeguatezza patrimoniale è il *risk assets ratio* e cioè il rapporto tra fondi propri utili a fini di vigilanza e le attività ponderate in base alla loro rischiosità potenziale.

Nessuna disposizione è dettata per la quantificazione dei fondi propri da utilizzare per il calcolo del coefficiente, poiché l'individuazione di tale aggregato deve essere effettuata conformemente alle disposizioni della direttiva 89/299/CEE. È invece rimesso all'autorità di vigilanza, coerentemente con quanto stabilito nella direttiva, il compito di determinare la ponderazione e di fissare le soglie minime di patrimonializzazione.

È infine attribuita alle determinazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la possibilità di introdurre coefficienti diretti a fronteggiare famiglie di rischi tipici dell'attività bancaria, diversi dal rischio di solvibilità dei clienti, considerato che, come rilevato nel preambolo della direttiva, tali tipi di rischio assumono, come quello creditizio, particolare rilievo nell'operatività degli enti creditizi, soprattutto nell'attuale fase di liberalizzazione e deregolamentazione.

6. Il capo IV riguarda il campo delle assicurazioni.

Gli articoli da 22 a 25 contengono l'enunciazione di specifici criteri di delega per l'attuazione di un gruppo di quattro direttive in materia di assicurazione (84/641/CEE del 10 dicembre 1984; 87/343/CEE del 22 luglio 1987; 87/344/CEE del 22 giugno 1987 e 88/357/CEE del 22 giugno 1988).

Le quattro direttive recano ciascuna modifiche alla direttiva base, la 72/239/CEE del 24 luglio 1973 con cui erano state per la prima volta dettate norme per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicu-

razione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

La direttiva 84/641/CEE include nell'ambito di applicazione della disciplina generale ora richiamata il ramo di attività cosiddetto di assistenza, cioè l'assicurazione contro il rischio rappresentato da difficoltà che insorgono nel corso di spostamento o assenze dal domicilio o luogo di residenza.

L'articolo 22 del disegno di legge stabilisce che vadano previste forme di controllo sui mezzi di cui l'assicuratore intende valersi per prestare assistenza.

La direttiva 87/343/CEE ha dettato disposizioni ulteriori per il ramo dell'assicurazione crediti e cauzioni e con l'articolo 23 è stato stabilito che l'obbligo di costituire una riserva di compensazione (articolo 1 della direttiva) sia esteso ad ogni impresa che eserciti tale tipo di attività assicurativa.

La riserva di compensazione è destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica o la quota di sinistri superiore alla media risultante a fine esercizio e non si è ritenuto di avvalersi della facoltà di esonerare dal relativo obbligo le imprese per le quali tale ramo di attività rivestisse esigua importanza rispetto agli altri (articolo 1.3 della direttiva).

Con la direttiva 87/344/CEE sono state dettate norme per il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di assicurazione «tutela giudiziaria».

Scopo di tali norme è quello di evitare che l'assicurato possa vedere non compiutamente difesi i propri interessi in ragione del fatto che il medesimo assicuratore si trovi ad aver assicurato il rischio del danneggiato.

Svolgendo l'opzione preveduta all'articolo 3 della direttiva l'articolo 24 attribuisce alle imprese la facoltà di scegliere tra due dei tre modi di organizzazione consentiti dalla normativa comunitaria: s'è previsto di lasciare che l'impresa scelga tra il consentire che l'assicurato designi lui il legale di sua fiducia, una volta che il rischio si verifichi, e l'affidare il ramo tutela giudiziaria a una branca autonoma della propria struttura, per modo che i suoi dipendenti non possano trovarsi a svolgere insieme compiti attinenti a questo e ad altro ramo assicurativo.

La direttiva 88/357/CEE, infine, ha dettato un articolato complesso di disposizioni, destinato ad operare con riguardo ad ogni ramo assicurato considerato dalla prima direttiva e dalle sue successive modifiche e volto ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi nel settore.

Molteplici criteri di delega fissati dall'articolo 25, riprendono e svolgono alcune tra le più importanti opzioni (lettera *a*), per l'articolo 3 della direttiva; lettera *b*), per l'articolo 5 della direttiva; lettera *c*), per l'articolo 6 della direttiva; lettera *d*), per l'articolo 8 della direttiva; lettera *e*), per l'articolo 10 della direttiva; lettera *f*), per gli articoli 9 e 18 della direttiva; lettera *g*), per l'articolo 11 della direttiva; lettera *h*), per l'articolo 13 della direttiva; lettere *i*), *l*), *n*), per gli articoli 15 e 18 della direttiva; lettera *m*), per l'articolo 15 della direttiva; lettera *o*), per l'articolo 19 della direttiva; lettera *p*), per l'articolo 22 della direttiva; lettera *r*), per l'articolo 23 della direttiva).

In sintesi, con i criteri direttivi si è anzitutto indicato che i poteri di controllo inerenti alle attribuzioni configurate dalla direttiva dovranno essere conferiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Per quanto attiene all'esercizio in Italia, in libera prestazione dei servizi, dei diversi rami di attività assicurativa cui la direttiva ha riguardo, si è previsto da un lato che le imprese, per essere autorizzate a svolgere attività assicurativa, debbano presentare un programma, dall'altro che esse siano tenute a rispettare le disposizioni relative alle condizioni generali e speciali di polizza ed alle tariffe (lettere *d*, *e*).

Una serie di altri criteri ha riguardato alla gestione del ramo dell'assicurazioni «grandi rischi»: si è previsto che non siano da considerare tali i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, *joint ventures* e raggruppamenti temporanei; si è previsto che, indipendentemente da autorizzazione, le imprese stabilite in altri Stati membri possano esercitare tale tipo di assicurazione e si è regolato il modo di esercizio di tale ramo.

Altri criteri concernono poi profili attinenti alle riserve ed alla formulazione dei documenti contabili.

7. Il capo V raccoglie disposizioni di carattere fiscale, volte a dare esecuzione a numerose sentenze di condanna della Corte di giustizia.

L'articolo 26 reca una nuova disciplina dei rimborsi di tributi indebitamente percepiti in quanto incompatibilmente con il diritto comunitario, per conformare le condizioni di rimborso a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia nella sentenza 24 marzo 1988 (causa 104/86). La Corte ha ritenuto che l'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, contrasta con gli articoli 5, 9 e 95 del Trattato nella parte in cui subordina il rimborso all'onere di prova documentale che la tassa non sia stata trasferita su altri soggetti.

Il rimborso dei tributi contrastanti con il diritto comunitario viene ora sotto questo aspetto nuovamente regolato dal comma 2 dell'articolo il esame, secondo una formula già adottata dalla legislazione francese e riconosciuta valida in sede comunitaria. Il precedente regime dell'articolo 19 viene invece mantenuto in vigore dal comma 3, per i casi in cui il rimborso non ha rilievo comunitario dal momento che, nel quadro del diritto interno, tale norma è stata riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 651 del 1988).

La legislazione doganale non disciplina esplicitamente rimborsi in casi diversi da quelli indicati nell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 («Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purchè...»); poichè però le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno dato origine ad altre ipotesi di rimborso si evidenzia una lacuna legislativa che la giurisprudenza non è riuscita a colmare e che è opportuno eliminare con una estensione a tutti i rimborsi della disciplina prevista per i due casi anzidetti.

Con l'occasione appare opportuno uniformare i termini per le istanze di rimborso applicando il termine triennale, stabilito dalla normativa comunitaria in tema di prelievi. In tali sensi dispone il comma 1.

Il comma 4 mira esso pure a determinare certezza ed eliminare fenomeni di indebito arricchimento.

Il comma 5 è imposto dalla necessità di avere come interlocutore l'impresa importatrice nei confronti della quale l'Amministrazione può far valere l'arricchimento per avvenuta traslazione.

Il comma 6 sostanzialmente integra le due recenti leggi, n. 183 del 1987 e n. 86 del 1989, per l'adeguamento del nostro sistema giuridico alla normativa comunitaria. È indubbio che allo Stato compete la scelta tra applicare a tutti il trattamento «a regime» con eliminazione della esenzione o agevolazione ritenuta discriminatoria a favore degli operatori nazionali o modificare le norme concernenti la esenzione o l'agevolazione censurata.

I commi 7 e 8 dettano le opportune disposizioni transitorie.

L'articolo 27 dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 24 maggio 1988 (causa 122/87), che ha condannato l'Italia per aver esentato dall'IVA, in violazione della sesta direttiva 77/388/CEE, le prestazioni rese dai veterinari che, secondo la Corte, non possono essere equiparate, come invece dispone l'attuale testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle prestazioni mediche paramediche rese alle persone. In tali sensi limitativi viene appunto riscritto il testo del numero 18 del citato articolo 10.

L'articolo 28 introduce la modificazione legislativa occorrente per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia 21 giugno 1988 (causa 257/86) che ha ravvisato una violazione dell'articolo 95 del Trattato e dell'articolo 14 della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE nel fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non esenta dall'IVA le importazioni di campioni gratuiti di modico valore.

L'esenzione viene quindi introdotta con una opportuna modifica nell'articolo 68 di detto decreto.

La Corte di giustizia delle Comunità europee con due sentenze del 7 maggio 1987 in cause 184/85 e 193/85 ha dichiarato illegittima, per contrasto con le norme comunitarie l'imposta di consumo sulle banane, istituita con la legge 9 ottobre 1964, n. 986.

Con la prima sentenza (in causa 184/85) la Corte ha condannato lo Stato italiano, rilevando che l'imposta di consumo sulle banane importate e nazionali è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 95 del Trattato CEE, da cui deriva un divieto di discriminazioni fiscali nei confronti dei prodotti di altri Stati membri.

Infatti la Corte, considerato che la produzione nazionale di banane è del tutto irrilevante, ha ritenuto che il mantenimento dell'imposta sulle banane originarie di altri Stati della CEE, in particolare dei dipartimenti francesi d'oltremare, costituisce una forma di protezionismo fiscale indiretto alla produzione della frutta tipicamente nazionale.

Con la seconda sentenza (in causa 193/85) la Corte di giustizia, pronunciandosi su questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Milano con ordinanza del 17 gennaio 1985, ha adottato un'interpretazione estensiva dell'articolo 95 citato affermando l'illegittimità dell'imposta sulle banane anche per quelle che, provenendo dai Paesi esterni alla Comunità, giungono in Italia dopo essere state immesse in libera pratica in uno qualsiasi degli altri Stati membri.

Dalle suindicate sentenze deriva la necessità di adeguare l'ordinamento giuridico nazionale ai principi contenuti nel loro dispositivo, anche in osservanza di quanto da ultimo affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985.

Vanno, altresì, tenuti presenti gli obblighi internazionali assunti nei confronti degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei Paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel quadro degli accordi firmati a

Lomé il 28 febbraio 1975 con la prima convenzione di Lomé ratificata ai sensi della legge 3 febbraio 1976, n. 11, e da ultimo rinnovati con la terza convenzione (A.C.P.-CEE) firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 e ratificata ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sovraesposte relative agli obblighi internazionali per l'Italia e di quanto disposto dalla sentenza del 1987, in causa 193/85, della Corte di giustizia è emersa l'opportunità di sopprimere *erga omnes* l'imposta erariale di consumo sulle banane.

In tal senso dispone l'articolo 29.

Si tratta di un adempimento non del tutto trascurabile dal punto di vista finanziario, ma assolutamente necessario ed urgente, dato che la Commissione ha già promosso nuovo ricorso per inadempimento del giudicato.

È peraltro da rilevare che la perdita di introito fiscale è più virtuale che reale, giacché l'imposta attualmente riscossa sulle banane è soggetta a restituzione, che i pochi grandi importatori di questo prodotto non mancano di richiedere ed ottenere dai tribunali, che già disapplicano la norma impositiva in ossequio al principio della primazia del diritto comunitario.

L'articolo 30 dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 1989 (causa 323/87) che ha constatato a carico dell'Italia una discriminazione fiscale in contrasto con l'articolo 95 del Trattato per il fatto che la legge vigente esclude dal trattamento agevolato concesso all'alcole ottenuto dalla distillazione del vino e di altri prodotti, l'alcole ottenuto dalla distillazione dei succhi e dei melassi della canna da zucchero.

L'articolo 31 detta le disposizioni occorrenti per rendere applicabile in Italia il regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misura intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte.

Detto regolamento - che, a differenza delle direttive, contiene norme comunitarie direttamente applicabili su tutto il territorio della Comunità e che pertanto non debbono essere recepite (anzi, nemmeno riprodotte) in leggi interne - stabilisce il divieto

di immissione in libera pratica di merci riconosciute come contraffatte. Il divieto opera su richiesta del titolare del marchio che a tal fine deve rivolgere apposite documentate istanze all'Autorità designata da ciascun Stato membro come competente in materia.

La decisione di questa Autorità deve poi essere eseguita dai vari uffici doganali, i quali sospendono l'immissione in libera pratica delle merci loro presentate che corrispondono alla descrizione contenuta nella decisione.

La sospensione cessa alla scadenza di dieci giorni lavorativi dal momento in cui è stata attuata, se il richiedente non dimostra di aver adito l'Autorità competente a decidere sul merito la controversia sulla contraffazione, o che detta Autorità abbia disposto una misura conservativa.

Tale essendo, a larghi tratti, la disciplina comunitaria direttamente applicabile contenuta nel citato regolamento, compito del legislatore nazionale, cui provvede l'articolo in esame, è quello di dettare le disposizioni integrative che sono necessarie per l'effettivo funzionamento in Italia di questo istituto.

Innanzitutto, occorre individuare l'Autorità competente a decidere sulla domanda di sospensione dell'immissione in libera pratica.

Il regolamento consente che tale funzione sia affidata all'amministrazione doganale, ed in tal senso provvedono i commi 2 e 3, attribuendo la competenza a livello centrale.

La scelta a favore di un organo amministrativo è fondata sulla considerazione del carattere estremamente provvisorio della misura cautelare, che deve saldarsi in un termine molto breve con l'investitura dell'organo giudiziario, e del carattere tecnico della individuazione merceologica da effettuare in questa fase applicativa del regolamento, nonchè sulla opportunità di garantire una stretta connessione funzionale tra organo decidente e organo esecutivo, che non può non essere l'ufficio doganale. Si prevede anche una agile struttura interna al

Ministero competente di cui fanno parte rappresentanti di altri Dicasteri più direttamente interessati, come supporto tecnico della funzione decisionale.

Il comma 4 chiarisce il meccanismo risolutivo della decisione sospensiva, precisando che l'autorità competente sul merito della controversia resta l'organo giurisdizionale.

Il comma 5 detta alcune disposizioni, previste dal regolamento, in tema di oneri e responsabilità del soggetto richiedente che dovranno essere puntualizzate con il decreto previsto dal comma 6.

L'articolo 32 prevede che, al fine di evitare una doppia imposizione, se i beni importati non hanno fruito di sgravio d'imposta all'esportazione, l'IVA applicata nel Paese d'importazione deve tenere conto della quota residua dell'imposta pagata nello Stato membro esportante ed ancora inglobata nel valore dei beni al momento dell'importazione, affinché l'importo relativo sia detratto dall'imposta dovuta all'importazione.

L'introduzione di questa norma si rende necessaria per assicurare osservanza ad un principio di diritto comunitario affermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze 5 maggio 1982 (causa 15/81) e 21 maggio 1985 (causa 47/84) emanate in sede di pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'articolo 177 del Trattato.

L'articolo 33 modificando il numero 15 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che siano esenti da imposta di bollo le bollette e gli altri documenti doganali ed i certificati di origine; gli atti, i documenti ed i registri relativi al movimento di valute; le domande dirette alla Pubblica amministrazione per ottenere i documenti, i certificati e le bollette di cui sopra.

L'articolo 34 detta le norme di attuazione della direttiva del Consiglio 86/560/CEE relativa ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti negli Stati membri della Comunità europea.

A tale scopo il cennato articolo prevede che sia inserito, dopo il comma 1 dell'arti-

colo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un nuovo comma che stabilisce il rimborso dell'IVA, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea.

L'articolo 35 attua la direttiva del Consiglio 84/386/CEE che modifica l'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in base al quale il luogo della prestazione del servizio nel caso di locazione di beni mobili materiali è quello in cui il bene è utilizzato.

Tale norma era suscettibile di provocare distorsioni di concorrenza nel caso in cui il locatore ed il conduttore fossero residenti in Stati membri diversi con aliquote IVA differenti. Pertanto la nuova disciplina comunitaria che si recepisce sul nostro ordinamento stabilisce che per luogo di prestazione del servizio s'intende la località in cui il conduttore ha stabilito la sede della propria attività economica o un luogo di lavoro stabile o, in mancanza, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

Fanno, tuttavia, eccezione a tale regola i mezzi di trasporto per i quali, per ragioni di controllo, rimane valido il menzionato articolo 9 in base al quale dette prestazioni di servizi si localizzano nel luogo del prestatore.

L'articolo 36 riguarda la raccomandazione 86/198/CECA che ha imposto agli Stati membri di attribuire ai crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato lo stesso privilegio che essi attribuiscono ai loro crediti di natura tributaria (articolo 1 della raccomandazione).

La raccomandazione ha anche stabilito che il privilegio debba poter essere fatto valere nelle procedure in corso, e però ha previsto che in tal caso dovesse assicurarsi agli altri creditori un'adeguata tutela giuridica.

Alla raccomandazione avrebbe dovuto darsi attuazione entro il 1° gennaio 1988.

Le disposizioni - non di delega, ma di immediata disciplina della materia - dettate dall'articolo in esame coprono i tre punti

sopra indicati e la loro formulazione è esemplata su quelle della legge 29 luglio 1975, n. 426.

8. Il capo VI si occupa della tutela dei consumatori.

L'articolo 37 contiene criteri particolari di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE. La direttiva, che riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, avrebbe dovuto ricevere attuazione entro il 1° ottobre 1986. A causa del ritardo nell'attuazione è in corso giudizio per inadempimento dinanzi alla Corte.

La pubblicità ingannevole è definita dalla direttiva che, per pubblicità, intende «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi» e considera ingannevole, «qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente».

La direttiva ha lo scopo di tutelare non solo le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ma anche il consumatore e gli interessi del pubblico in generale.

Attualmente la tutela del primo tipo di interesse trova disciplina, nei rapporti interprivati, nelle norme sulla concorrenza sleale, quante volte la violazione del divieto di pubblicità ingannevole ridondi appunto in atto di concorrenza sleale: le relative controversie, di competenza del giudice ordinario, resteranno attribuite alla sua giurisdizione.

La tutela del consumatore e degli interessi del pubblico in generale impone invece la strutturazione di appositi strumenti.

La direttiva consente di percorrere più vie.

La prima è costituita dalla previsione di un'azione giudiziaria volta, in sede cautelare, alla sospensione, ed in sede cognitoria, all'accertamento della natura ingannevole della pubblicità e al suo divieto. A questa azione dovrebbero essere legittimate anche organizzazioni capaci di esprimere interessi del consumatore e del pubblico in generale.

La seconda via è rappresentata dall'attribuzione ad un'autorità amministrativa indipendente d'una competenza suscettibile di estrinsecarsi anche in misure sospensive o impeditive della pubblicità, da adottare con provvedimenti soggetti a controllo giurisdizionale.

Una terza via, intermedia, consiste nell'attribuire a tale autorità una competenza a promuovere l'azione giudiziaria e però anche ad intervenire in forma cautelare con provvedimenti sospensivi o anche interdittivi.

La soluzione scelta con i criteri di delega è la seconda.

Essa accentra la competenza in materia presso una Autorità garante, che l'approvazione del disegno di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1240, ora Atto Camera n. 3755) consentirebbe di individuare nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: viene previsto che debbano ricevere disciplina la legittimazione ad accedervi, le forme del controllo giurisdizionale, le sanzioni per l'inosservanza dei suoi provvedimenti.

In conformità all'articolo 5 della direttiva si prevede di lasciare spazio a forme di autodisciplina.

È previsto, infine, che si provveda nel contempo a regolare la pubblicità comparativa.

L'articolo 38 detta criteri particolari di delega per l'attuazione della direttiva 85/577/CEE, che ha come scopo la tutela del consumatore in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Le norme di attuazione avrebbero dovuto essere dettate entro il 23 dicembre 1987: per il nostro ritardo, siamo già stati costituiti in mora.

La disciplina comunitaria è mossa dalla considerazione che, nei contratti negoziati fuori dei locali del commerciante, l'iniziativa per la trattativa, assunta dallo stesso commerciante, trova impreparato il consumatore che non ha inoltre normalmente la possibilità di confrontare con altre offerte qualità e prezzi che gli vengono proposti.

La normativa recata dalla direttiva riguarda contratti per la fornitura di beni e servizi da parte di un commerciante a un consumatore e contempla talune esclusioni (articolo 3.2 della direttiva: ad esempio, contratti relativi a immobili o, per converso, a beni di consumo usuale).

Il rimedio, non rinunciabile, offerto al consumatore, è quello del recesso dal contratto, da manifestare entro un certo termine.

I principi formulati per la ricezione della direttiva sono due: il primo è volto a consentire che la disciplina comunitaria sia estesa oltre l'ambito minimo da essa previsto, attraendovi contratti negoziati in forme che presentino gli stessi aspetti considerati dalla direttiva e però da essa non espressamente contemplati o esclusi, ma con facoltà di deroga; il secondo volto a configurare un foro territoriale per le cause cui dia luogo l'applicazione della legge, foro che non potrà essere quello facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (articolo 20 del codice di procedura civile), ma solo quello di residenza o domicilio del consumatore, e che non potrà essere derogato, sì da superare lo stabilirsi di prassi contrattuali che, con clausole predisposte in moduli o formulari, consentano lo spostamento del foro al domicilio del venditore.

L'articolo 39 detta criteri particolari di delega per l'attuazione della direttiva 87/357/CEE, che contiene disposizioni volte al ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative a prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Le norme di attuazione delle direttive avrebbero dovuto essere dettate entro il 26 giugno 1989.

I prodotti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva sono quelli

capaci di porre in pericolo la salute o la sicurezza del consumatore inducendolo, per il loro aspetto, a scambiarli per prodotti alimentari.

Il divieto di fabbricazione, importazione e commercializzazione di prodotti di questo tipo è stato sin qui assicurato con ordinanze del Ministro della sanità adottate a norma dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978.

La direttiva prevede però anche un divieto di esportazione.

Il principio dettato per l'esercizio della delega impone di dare al divieto l'estensione preveduta dalla direttiva e di disciplinare le forme di controllo della sua osservanza.

L'articolo 40 contiene la formulazione di un criterio particolare di delega per l'attuazione delle direttive 88/314/CEE e 88/315/CEE concernenti l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Le due direttive impongono in linea generale che per i prodotti cui si applicano sia data indicazione non solo del prezzo di vendita, ma del prezzo per unità di misura in base al quale il primo è ottenuto.

Ciò vale in particolare a rendere comparabili i prezzi di prodotti venduti in confezione in quantità non rispondenti a gamme di uso comune o comunque facilmente riconoscibili.

La direttiva 88/315/CEE, per i prodotti alimentari, prevede casi di prodotti preconfezionati cui l'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura non si applica, e casi in cui gli Stati membri possano dispensare dall'obbligo di indicazione.

A tutela del consumatore, il criterio direttivo formulato prevede che lo Stato italiano non si avvarrà di tale facoltà di dispensa dall'obbligo.

L'articolo 41, che contiene criteri particolari di delega, riguarda le direttive nn. 89/395/CEE e 89/396/CEE, volte l'una al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché della relativa pubblicità, la seconda a regolare le indicazioni che il prodotto deve presentare

per consentire di identificare la partita cui appartiene.

I termini di attuazione delle due direttive non sono ancora scaduti.

I principi formulati per l'esercizio della delega sono ispirati al criterio di realizzare, insieme alla ricezione della disciplina comunitaria, una revisione della regolamentazione già dettata in argomento con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Si prevede inoltre un coordinamento con le normative in materia di lotti o partite di prodotti e si demandano a decreti ministeriali le modalità d'individuazione di lotti e partite.

L'articolo 42 predispone l'attuazione della direttiva 89/622/CEE sulla etichettatura dei prodotti del tabacco, recante prescrizioni finalizzate alla tutela della salute del consumatore che deve essere informato sul tenore di catrame e di nicotina e sulla nocività del fumo attraverso opportune indicazioni ed avvertenze apposte sul condizionamento del prodotto.

Atteso il carattere strettamente tecnico-sanitario delle disposizioni che occorre introdurre per regolare l'etichettatura in conformità alla direttiva, pare appropriato demandarne l'emanazione alla fonte interministeriale competente (Ministeri della sanità e delle finanze).

La direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare le disposizioni attuative entro il 1° luglio 1990, rinviando invece al termine massimo del 31 dicembre 1991 la loro entrata in vigore e facendo inoltre salva la commercializzazione di prodotti non conformi alla direttiva esistenti alla data suddetta, rispettivamente fino al 31 dicembre 1992 per le sigarette e al 31 dicembre 1993 per gli altri prodotti.

La seconda parte del comma 1 e il comma 2 dell'articolo in esame provvedono in modo da registrare tale modulazione temporale, mentre il comma 3 introduce la necessaria sanzione penale.

Infine si prevede l'estensione delle norme tecniche di cui al comma 1 anche ai prodotti assimilati ai tabacchi di cui alla legge n. 76 del 1985.

9. Il capo VII raccoglie disposizioni in materia di lavoro.

L'articolo 43 contiene le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva 77/187 CEE in materia di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d'impresa. Il testo riprende l'articolo 24 di un disegno di legge governativo, già approvato dal Senato (Atto Camera n. 3497, già atto Senato n. 585-ter).

In particolare, i primi due commi prevedono, in armonia con l'articolo 6 della direttiva da attuare ed in esecuzione della sentenza di condanna emessa sul punto dalla Corte di Giustizia in data 10 luglio 1986, la procedura preventiva d'informazione e consultazione alla quale sono tenuti a dar vita l'alienante e l'acquirente nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, definendo altresì le sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti.

Il comma 3 novella parzialmente l'articolo 2112 del codice civile, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva sul «mantenimento» dei diritti dei lavoratori. L'innovazione consiste nel fatto che il previsto obbligo solidale dell'acquirente per i crediti dei lavoratori al tempo del trasferimento non è più subordinato al requisito della conoscenza o conoscibilità dei crediti stessi, non essendo tale requisito richiesto dalla direttiva.

Il comma 4 precisa che il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento ed infine il comma 5 esclude l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile in presenza di determinati presupposti.

L'articolo 44 fissa i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela di crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro.

In particolare è previsto che il provvedimento legislativo, in esecuzione di specifica sentenza di condanna emessa al riguardo della Corte di giustizia (2 febbraio 1989 in causa 22/87), disponga:

a) l'estensione della tutela già assicurata per il trattamento di fine rapporto dal fondo di garanzia di cui alla legge 29

maggio 1982, n. 297, ai crediti maturati in costanza di rapporto (articoli 3 e 5 della direttiva), con previsione di finanziamento del fondo da porre a carico dei datori di lavoro;

b) il riconoscimento del diritto dei lavoratori alle prestazioni relative ai contributi non versati dal datore di lavoro o prescritti, salva l'azione di regresso dell'Istituto previdenziale competente nei confronti del datore di lavoro inadempiente (articolo 7 della direttiva);

c) un sistema di garanzia delle prestazioni di vecchiaia previste dalle forme di previdenza complementare, in caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (articolo 8 della direttiva).

L'articolo 45 fissa i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 88/364/CEE, il cui termine di attuazione è scaduto il 1° gennaio 1990, in materia di protezione dei lavoratori da rischi derivanti dall'esposizione a taluni agenti specifici e consente di integrare la normativa in materia già oggetto di delega specifica nel disegno di legge a suo tempo presentato alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3934).

10. Il capo VIII si occupa dei prodotti alimentari.

L'articolo 46 fissa i criteri di delega per l'attuazione di quattro direttive di armonizzazione in materia di prodotti alimentari (direttiva 88/388/CEE, sugli aromi, termine d'attuazione 22 dicembre 1988; direttiva 89/108/CEE, sugli alimenti surgelati, termine d'attuazione 10 luglio 1990; direttiva 89/109/CEE, sugli oggetti a contatto con prodotti alimentari, termine d'attuazione 10 luglio 1990; direttiva 89/398/CEE, sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, termine d'attuazione 16 maggio 1990).

È da segnalare in particolare che l'attuazione della direttiva sugli alimenti surgelati consentirà di introdurre opportune modifiche alla normativa vigente in materia in modo da fornire adeguata risposta ai rilievi della Commissione CEE, che al riguardo ha di recente dato avvio ad una

procedura di infrazione ex articolo 169 del Trattato.

Gli articoli 47 e 48 introducono nella normativa italiana attinente alla commercializzazione e al regime sanitario del miele le modifiche e integrazioni necessarie per far venir meno talune misure ritenute dalla Commissione (ricorso n. 72/88) incompatibili con l'articolo 30 del Trattato CEE. Le modifiche riguardano talune disposizioni della legge 12 ottobre 1982, n. 753 (contenente norme sull'importazione e commercializzazione del miele: articolo 47), mentre le integrazioni consistono nell'estensione al miele di produzione italiana del controllo sanitario preventivo previsto sinora per il miele di importazione, nel quadro della prevenzione contro talune malattie delle api e in particolare della varroasi, in attesa che il problema venga radicalmente risolto mediante il previsto piano di eradicazione di tale malattia (articolo 48).

L'articolo 49 dispone la soppressione delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, il quale, in materia di disciplina degli estratti alimentari e dei prodotti affini, ne condiziona ad autorizzazione la produzione e vendita.

Tale disposizione è stata infatti censurata dalla Commissione CEE per violazione dell'articolo 30 del Trattato, in mancanza di giustificazione fondata su motivi di sanità pubblica.

11. Il capo IX è dedicato alla produzione industriale.

L'articolo 50 in attuazione della direttiva 88/182/CEE concernente procedure di informazione sulle regolamentazioni tecniche, estende ai prodotti agricoli ed ai prodotti medicinali la disciplina già dettata con la direttiva 83/189/CEE, a tal fine apportando le opportune modifiche e integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della suddetta direttiva 83/189/CEE.

Si segnala che il termine di attuazione della direttiva in questione è scaduto il 1° gennaio 1989.

L'articolo 51 detta i criteri per l'attuazione della direttiva 88/378/CEE concernente

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dei giocattoli; le disposizioni attuative avrebbero dovuto essere adottate entro il 30 giugno 1989; il decreto legislativo di attuazione, con il quale verrà radicalmente innovata la disciplina introdotta in materia della legge 18 febbraio 1983, n. 46, dovrà, tra l'altro, consentire l'immissione sul mercato soltanto di giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza, agevolare la identificazione del fabbricante, del suo mandatario o, comunque, del responsabile dell'immissione sul mercato della CEE, stabilire efficaci misure di controllo nella fase di commercializzazione.

L'articolo 52 contiene i criteri per l'attuazione della direttiva 86/663/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione; la direttiva 89/240/CEE adegua la prima al progresso tecnico in particolare per quanto attiene a prove di stabilità, visibilità e funzionamento. La direttiva 86/663/CEE avrebbe dovuto essere attuata entro il 1° gennaio 1989, mentre per la direttiva 89/240/CEE è previsto che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie a conformarvisi, facendo sì che esse entrino in vigore alla data stessa di quelle adottate per conformarsi alla prima.

L'attuazione delle direttive è resa pressante dal recente avvio di procedura di infrazione in relazione al mancato inserimento nell'ordinamento delle disposizioni in esse contenute.

L'articolo 53 fissa i criteri di delega per dare attuazione alla direttiva 87/404/CEE in materia di requisiti di sicurezza dei recipienti semplici a pressione (aria e azoto) il cui termine di attuazione è scaduto il 1° gennaio 1990. La normativa in questione consente di accogliere le istanze in tal senso avanzate dagli operatori del settore e risponde a specifico sollecito della Commissione CEE.

L'articolo 54 fissa i criteri di delega per adeguare la normativa interna a quella comunitaria in materia di cosmetici, con riguardo sia all'attuazione della direttiva

88/667/CEE di modifica della direttiva 76/768/CEE (termine di attuazione 31 dicembre 1989), che alla necessità di adeguare le disposizioni contenute nella legge 11 ottobre 1986 n. 713, di attuazione della suddetta direttiva 76/768/CEE, ai rilievi mossi dalla Commissione con lettera d'avviso 25 novembre 1988 e da ultimo ai principi sanciti al riguardo della Corte di giustizia, adita *ex* articolo 177 del Trattato in merito alla compatibilità dell'articolo 8 della legge n. 713 del 1986 citata, con le direttive attuate e con l'articolo 30 del Trattato CEE, con sentenza 23 novembre 1989 in causa 150/88.

L'articolo 55 fissa i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 89/105/CEE, il cui termine d'attuazione è scaduto il 31 dicembre 1989, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione negli elenchi delle specialità coperte dal regime di assicurazione malattia.

Premesso che la direttiva dà vita a una procedura in contraddittorio in caso di richiesta di un certo prezzo ovvero di aumento dello stesso, configurandosi il silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia entro un termine prefissato, si individua la competenza del CIP ad adeguare con proprio provvedimento la disciplina vigente ai criteri stabiliti dalla direttiva e si prevede la fissazione delle modalità da seguire per il rilascio dell'autorizzazione in caso di inutile decorso dei termini sulla istanza relativa al prezzo o all'aumento del prezzo.

L'articolo 56 introduce nell'ordinamento un principio di carattere generale ripetutamente affermato in proprie decisioni dalla Corte di giustizia e teso ad evitare intralci alla importazione e commercializzazione di prodotti CEE, che possono integrare una violazione dell'articolo 30 del Trattato sotto la specie di misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione (sentenza 15 ottobre 1985 in causa 188/84; sentenza 17 dicembre 1981 in causa 272/80); in forza di tale principio - cosiddetto della proporzionalità - si ritiene non ammissibile che uno Stato membro

possa esigere che i prodotti importati da altro Paese della CEE soddisfino letteralmente ed esattamente le disposizioni o caratteristiche tecniche prescritte per i prodotti nazionali, allorchè i prodotti importati da altro Paese CEE garantiscano lo stesso livello di sicurezza per i loro utilizzatori già accertato nello Stato membro di provenienza.

Poichè in materia sono state già avviate, nei confronti dell'Italia, molteplici procedure pre-contenziose, si è ritenuto di recepire il principio anzidetto sia per estinguere il contenzioso in corso, sia per evitare l'insorgere di nuove analoghe questioni.

È stato, così, conferito il potere ai Ministri competenti, di riconoscere l'equivalenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri su prodotti industriali da essi provenienti, purchè idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.

L'articolo 57 fissa alcuni criteri particolari per provvedere all'attuazione in via delegata della direttiva 87/101/CEE, modificativa della direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati. È da segnalare che l'attuazione deve riguardare non soltanto la più recente direttiva di modifica ma anche la direttiva-base del 1975 in quanto quest'ultima era stata non completamente e non correttamente attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. Si dovrà quindi provvedere ad emanare una normativa organica che, in particolare, integri quella del succitato decreto del Presidente della Repubblica per gli aspetti specificamente attinenti i controlli e le autorizzazioni da prevedere, in funzione di garanzia che la raccolta e la eliminazione degli oli usati avvenga a condizioni di rispetto ambientale. Inoltre dovrà essere prevista la facoltà di esportazione dell'olio usato a fini di rigenerazione, quando la spedizione all'estero abbia come destinatario un eliminatore autorizzato di altro Paese della CEE; ciò in osservanza di un principio interpretativo della direttiva 75/439/CEE enunciato dalla Corte di giustizia. Per la insufficiente attuazione della direttiva suddetta da parte della

legislazione vigente, pende attualmente ricorso contro la Repubblica italiana dinanzi la Corte comunitaria.

L'articolo 58 modifica l'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38; nei riguardi di tale disposizione è stata avviata, invero, procedura di infrazione da parte della Commissione CEE che, in quanto basata su principi interpretativi della Corte di giustizia ormai consolidati, prelude verosimilmente ad una sentenza di condanna; in particolare, la Commissione censura il fatto che le prove tecniche dei veicoli e loro rimorchi, destinate alla loro omologazione, possano essere riconosciute solo con apposito decreto ministeriale ed a condizione di reciprocità anche quando eseguite in altri Stati membri con modalità che assicurano, comunque, un equivalente livello di sicurezza; con la nuova formulazione dell'articolo 15 si è inteso mantenere i meccanismi di reciprocità con riferimento ai soli veicoli provenienti da Stati diversi dagli Stati membri, mentre per quelli di provenienza comunitaria, è stato introdotto il criterio dell'«equivalenza», ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia, in virtù del quale le prove tecniche sui veicoli effettuate in altri Stati membri debbono essere accettate dall'Italia, purchè assicurino un equivalente livello di sicurezza.

L'articolo 59 fissa i criteri di delega per l'attuazione delle direttive CEE 87/356/CEE e 88/316/CEE in materia di imballaggi preconfezionati, entrambe con termine di attuazione 30 giugno 1988, attinenti rispettivamente alle gamme di quantità nominali ammesse e al condizionamento in volume per taluni liquidi.

Si segnala che il provvedimento di attuazione costituirà altresì adeguata risposta alla lettera d'avvio di procedura d'infrazione *ex* articolo 169 del Trattato CEE del 26 maggio 1989 con la quale la Commissione CEE ha contestato la mancata attuazione delle direttive in questione.

12. Il capo X raccoglie disposizioni in materia di politica agricola.

Gli articoli 60 e 61 intervengono in tema di violazioni concernenti rispettivamente il

prelievo di corresponsabilità sui cereali e il prelievo supplementare sul latte di vacca.

Con l'articolo 61 si dà una risposta concreta all'obbligo di rendere effettivamente operativo l'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, che istituisce il regime del prelievo supplementare sul latte di vacca.

Si rammenta, al riguardo, che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 17 giugno 1987 (causa 394/85) ha già condannato la Repubblica italiana per il mancato adempimento delle disposizioni recate dal menzionato regolamento comunitario n. 804/68.

Con il decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, si è provveduto a completare l'attuazione del nostro Paese della regolamentazione comunitaria nella materia, con la previsione di tutti gli adempimenti cui sono tenuti gli acquirenti di latte, l'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT) ed i produttori non associati - segnatamente, il tempestivo pagamento del prelievo supplementare qualora vengano superati i quantitativi di riferimento, la regolare tenuta della contabilità ed il corretto invio delle dichiarazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ma, al fine di garantire che i soggetti tenuti rispettino effettivamente le disposizioni nazionali impartite è indispensabile la previsione dello strumento sanzionatorio per l'ipotesi dell'inadempienza, ed a tanto si provvede - appunto - con l'articolo 61, in assenza del quale le disposizioni recate dal decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, e dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 resterebbero precetti privi di qualsiasi efficacia.

Con finalità e meccanismi analoghi provvede l'articolo 60 sulle violazioni concernenti il prelievo di corresponsabilità sui cereali.

13. Il capo XI detta criteri di delega in materia di sanità veterinaria.

L'articolo 62 stabilisce criteri specifici per l'attuazione di tre gruppi di direttive in materia di ormoni e farmaci veterinari.

I criteri di cui all'articolo citato si riferiscono contestualmente ai gruppi di direttive in quanto, operativamente, si risolvono in principi strutturali, organizzativi, tecnici e giuridici che consentano di adeguare la farmacovigilanza dei pubblici servizi sull'impiego delle sostanze citate.

In particolare, si dettano principi perchè le garanzie siano fornite nella fase della somministrazione delle sostanze che ordinariamente avviene per via alimentare, attraverso i mangimi degli animali. Si tratta di garanzie che devono essere fornite nella prescrizione e somministrazione delle sostanze in argomento ai fini terapeutici, di incremento zootecnico e di controllo della riproduzione animale, perchè i livelli di tali somministrazioni non risultino nocivi all'uomo e contrari al benessere degli animali.

Si prevedono inoltre principi che forniscano a monte sufficienti garanzie di controllo, specie attraverso il regime delle autorizzazioni, sulla produzione e sulla immissione in commercio delle sostanze in questione.

L'articolo 63 si riferisce alle direttive del Consiglio 85/73/CEE e 88/409/CEE concernenti l'imposizione i contributi agli operatori commerciali per i maggiori oneri derivanti alle strutture pubbliche dalla armonizzazione fra gli Stati membri delle modalità di svolgimento delle ispezioni sulle carni fresche.

I principi di cui sopra sono intesi a stabilire misure idonee perchè i controlli sulle carni diano complete garanzie sanitarie ma siano anche tempestive, rapide e possano essere svolte con maggiore razionalità attraverso opportune semplificazioni di procedure ed adeguamento di strutture.

Tali criteri consentono una minore onerosità del pubblico servizio a carico della produzione nazionale.

Il titolo III conclude la legge con disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 64 contiene varie disposizioni accomunate dalla finalità di potenziare gli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, con particolare attenzione alle esigenze di realizzazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) e delle iniziati-

ve comunitarie che fanno capo ai Fondi strutturali. A questo fine, nonchè allo scopo di sviluppare le iniziative connesse alla realizzazione del mercato interno, si migliorano i mezzi e le capacità finanziarie di intervento del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

L'articolo 65 riguarda il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato. Con la disposizione del comma 1 si vuole andare incontro ad un settore, quello siderurgico, per il cui finanziamento si sono recentemente incontrate non lievi difficoltà di intervento a causa delle particolari modalità fissate dalla legge n. 1172 del 1964.

Il comma 2 è inteso ad assicurare un puntuale rispetto della normativa, sia comunitaria che nazionale, che attribuisce alla competenza del predetto Fondo di rotazione la gestione finanziaria dei programmi di natura strutturale.

L'attuazione di tali programmi generalmente si sviluppa su un arco temporale di più anni (ad esempio, l'attuazione del Regolamento per l'estirpazione dei vigneti si realizza in ben otto campagne annuali), attuazione che comporta l'informatizzazione di una gran massa di elementi atti ad evitare, negli anni successivi, possibilità di duplicazione di pagamento dei premi comunitari.

Non è improbabile, però, che la CEE possa stabilire, in qualcuna delle successive

campagne di attuazione dei programmi di natura strutturale in agricoltura, che il relativo finanziamento venga coperto non già dalla Sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA), bensì dalla Sezione garanzia dello stesso Fondo, la cui gestione finanziaria è, invece, attribuita alla competenza dell'AIMA.

Evidenti appaiono le complicazioni che potrebbero derivare da una simile alternanza delle gestioni, complicazioni che, alle notevoli difficoltà di carattere amministrativo, potrebbero aggiungere indubbie responsabilità verso la Comunità.

La disposizione del comma 2 è intesa a ribadire il principio che resta sempre di pertinenza del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'attuazione dei regolamenti comunitari, a carattere strutturale, indipendentemente cioè dalle rispettive fonti di finanziamento da parte della CEE e nel pieno rispetto delle competenze dell'AIMA.

Il comma 3 vuole consentire maggiore tempestività alla erogazione dei premi da parte del Fondo di rotazione; tempestività che può essere realizzata soltanto con l'ausilio dei servizi di un primario istituto di credito.

L'articolo 66 contiene le necessarie indicazioni di copertura finanziaria con riferimento alle disposizioni della legge che presentano un'incidenza di maggiori spese o di minori entrate.

ELENCO N. 1

DIRETTIVE DA ATTUARE CON ATTO AMMINISTRATIVO

(Tra parentesi è indicata la norma di legge che autorizza il recepimento)

Direttiva 78/546/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1978 relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale.

Direttiva 80/1095/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (articolo 1 della legge n. 218 del 1988).

Direttiva 80/1177/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1980 relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale.

Direttiva 82/711/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 ottobre 1982 che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982).

Direttiva 84/645/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (articolo 1 della legge n. 218 del 1988).

Direttiva 85/322/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana (articolo 1 della legge n. 218 del 1988).

Direttiva 86/102/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 marzo 1986 recante la quarta modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (legge 30 aprile 1962, n. 283).

Direttiva 86/320/CEE

Direttiva della Commissione del 20 giugno 1986 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 86/362/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (articolo 5, lettera *h*) della legge n. 283 del 1962).

Direttiva 86/363/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (articolo 5, lettera *h*) della legge n. 283 del 1962).

Direttiva 86/529/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 novembre 1986 riguardante l'adozione di specifiche tecniche comuni relative alla serie di norme sui MAK/*packet* per la diffusione televisiva diretta via satellite.

Direttiva 86/544/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 novembre 1986 che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (da attuare con circolare).

Direttiva 87/120/CEE

Direttiva della Commissione del 14 gennaio 1987 che modifica talune direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 87/143/CEE

Direttiva della Commissione del 10 febbraio 1987 che modifica la prima direttiva 80/1335/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (legge n. 713 del 1986).

Direttiva 87/184/CEE

Direttiva della Commissione del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva 72/276/CEE del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 87/302/CEE

Direttiva della Commissione del 18 novembre 1987 recante il nono adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio

67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (legge n. 256 del 1974).

Direttiva 87/354/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati membri (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 87/355/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 87/402/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (articolo 3 della legge n. 572 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 87/432/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 agosto 1987 recante ottavo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (legge n. 256 del 1974).

Direttiva 87/480/CEE

Direttiva della Commissione del 9 settembre 1987 che modifica le direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, relative alla commercializzazione rispettivamente delle sementi di piante foraggere e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 87/481/CEE

Direttiva della Commissione del 9 settembre 1987 che modifica la direttiva 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 87/486/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (articolo 11 della legge n. 183 del 1987).

Direttiva 87/487/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica della direttiva 80/1095/CEE che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (articolo 1 della legge n. 218 del 1988).

Direttiva 87/491/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 88/35/CEE

Direttiva della Commissione del 2 dicembre 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisuose (articolo 10 della legge n. 150 del 1989).

Direttiva 88/95/CEE

Direttiva della Commissione dell'8 gennaio 1988 che modifica l'allegato I della direttiva 66/400/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 88/183/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 recante modifica della direttiva 76/116/CEE per quanto concerne i concimi liquidi.

Direttiva 88/297/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 74/150/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (articolo 3 della legge n. 572 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 88/298/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 maggio 1988 recante modifica dell'allegato II delle direttive 76/895/CEE e 86/362/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e sui e nei cereali (articolo 5, lettera h) della legge n. 283 del 1962).

Direttiva 88/332/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988 che modifica alcune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, al fine di istituire modalità di applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti ridotti (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 88/359/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1988 che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi - seme di patate (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 88/379/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (legge n. 256 del 1974).

Direttiva 88/380/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 88/410/CEE

Direttiva della Commissione del 21 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (articolo 3 della legge n. 572 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 88/411/CEE

Direttiva della Commissione del 21 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (articolo 3 della legge n. 572 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 88/412/CEE

Direttiva della Commissione del 22 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (articolo 3 della legge n. 572 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 88/413/CEE

Direttiva della Commissione del 22 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)
(articolo 3 della legge n. 572 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 88/414/CEE

Direttiva della Commissione del 22 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/720/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonchè agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote
(articolo 3 della legge n. 572 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 88/465/CEE

Direttiva della Commissione del 30 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote
(articolo 3 della legge n. 572 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 88/490/CEE

Direttiva della Commissione del 22 luglio 1988 recante il decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 64/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
(legge n. 256 del 1974).

Direttiva 88/506/CEE

Direttiva della Commissione del 13 settembre 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
(articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 88/593/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1988 recante modifica della direttiva 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni
(articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 88/599/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1988 sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del Regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del Regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
(articolo 11 della legge n. 183 del 1987).

Direttiva 88/658/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 88/660/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1988 che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 89/2/CEE

Direttiva della Commissione del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 89/14/CEE

Direttiva della Commissione del 15 dicembre 1988 che determina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dall'allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 89/23/CEE

Direttiva della Commissione del 21 dicembre 1988 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 1988).

Direttiva 89/107/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (legge n. 283 del 1962).

Direttiva 89/173/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (articolo 3 della legge n. 527 del 1977 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1986).

Direttiva 89/174/CEE

Undicesima direttiva della Commissione del 21 febbraio 1989 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (legge n. 713 del 1986).

Direttiva 89/178/CEE

Direttiva della Commissione del 22 febbraio 1989 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 88/379/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (legge n. 256 del 1974).

Direttiva 89/186/CEE

Direttiva del Consiglio del 6 marzo 1989 recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (articolo 5 lettera *h*) della legge n. 283 del 1962).

Direttiva 89/227/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989 che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tener conto dell'instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 89/321/CEE

Direttiva della Commissione del 27 aprile 1989 che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 89/366/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 maggio 1989 che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi - semi di patate (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 89/369/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 giugno 1989 concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988).

Direttiva 89/394/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 89/424/CEE

Direttiva della Commissione del 30 giugno 1989 recante modifica della direttiva 86/109/CEE che limita la commercializzazione delle

sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»

(articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 della legge n. 86 del 1989).

Direttiva 89/429/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani

(articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988).

Direttiva 89/451/CEE

Direttiva della Commissione del 17 luglio 1989 recante terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/728/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa adesivi e affini

(legge n. 256 del 1974).

Direttiva 89/458/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica, per quanto riguarda le norme europee di emissione per autoveicoli di cilindrata inferiore a 1,4 litri, la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(articolo 2, comma 1 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'articolo 10 della legge n. 59 del 1987).

Direttiva 89/463/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica della direttiva 83/416/CEE relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri

(legge n. 213 del 13 maggio 1983).

Direttiva 89/519/CEE

Direttiva della Commissione del 1° agosto 1989 che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi

(legge n. 748 del 1984).

Direttiva 89/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989 che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi

(legge n. 748 del 1984).

ELENCO N. 2

DIRETTIVE RECEPITE CON ATTO AMMINISTRATIVO

Direttiva 85/391/CEE

Sesta direttiva della Commissione del 16 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (decreto del Ministro della sanità n. 91 del 24 gennaio 1987 - *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1987, Supplemento ordinario, e decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 1989).

Direttiva 86/179/CEE

Settima direttiva della Commissione del 28 febbraio 1986 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (decreto del Ministro della sanità n. 91 del 24 gennaio 1987 - *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1987, Supplemento ordinario, e decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 1989).

Direttiva 86/199/CEE

Ottava direttiva della Commissione del 26 marzo 1986 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, IV e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (decreto del Ministro della sanità n. 91 del 24 gennaio 1987 - *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1987, Supplemento ordinario, e decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 1989).

Direttiva 87/94/CEE

Direttiva della Commissione dell'8 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto (decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 luglio 1989 - Supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 1989).

Direttiva 87/137/CEE

Nona direttiva della Commissione del 2 febbraio 1987 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva

76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
(decreto del Ministro della sanità n. 91 del 24 gennaio 1987 - *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1987, Supplemento ordinario, e decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 1989).

Direttiva 87/143/CEE

Direttiva della Commissione del 10 febbraio 1987 che modifica la prima direttiva 80/1335/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici
(decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1986 - *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 1987, supplemento ordinario).

Direttiva 87/308/CEE

Direttiva della Commissione del 2 giugno 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/889/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi
(decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 aprile 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 1989).

Direttiva 87/310/CEE

Direttiva della Commissione del 3 giugno 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/890/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di *starter*
(decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 aprile 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 1989).

Direttiva 87/316/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1987 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto concerne il *carbadox*
(decreto del Ministro della sanità del 20 novembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1990).

Direttiva 87/317/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1987 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto concerne l'*olaquinox*
(decreto del Ministro della sanità del 20 novembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1990).

Direttiva 87/524/CEE

Prima direttiva della Commissione del 6 ottobre 1987 concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato
(decreto del Ministro della sanità n. 435 dell'8 novembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 1990).

Direttiva 87/566/CEE

Direttiva della Commissione del 24 novembre 1987 recante modifica della direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi
(decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 luglio 1989 - Supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 1989).

Direttiva 88/126/CEE

Direttiva della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica la direttiva 87/94/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e delle detonabilità dei concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto
(decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 luglio 1989 - Supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 1989).

Direttiva 88/194/CEE

Direttiva della Commissione del 24 marzo 1988, che adegua al progresso tecnico, la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi
(decreto del Ministro dei trasporti del 4 novembre 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1989).

Direttiva 88/195/CEE

Direttiva della Commissione del 24 marzo 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli
(decreto del Ministro dei trasporti del 26 luglio 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 1988).

Direttiva 88/228/CEE

Direttiva della Commissione dell'8 aprile 1988 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nella alimentazione degli animali
(decreto del Ministro della sanità del 15 ottobre 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 1989 e decreto del Ministro della sanità del 18 luglio 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 1989).

Direttiva 88/233/CEE

Decima direttiva della Commissione del 2 marzo 1988 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
(decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 1989, rettifica *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 1989).

Direttiva 88/271/CEE

Quinta direttiva della Commissione del 5 aprile 1988 che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 23 giugno 1989 - Supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 1989).

Direttiva 88/272/CEE

Sesta direttiva della Commissione dell'8 aprile 1988 che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 23 giugno 1989 - Supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 1989).

Direttiva 88/366/CEE

Direttiva della Commissione del 17 maggio 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (decreto del Ministro dei trasporti del 4 novembre 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 1989).

Direttiva 88/430/CEE

Settima direttiva della Commissione del 10 luglio 1988 che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 23 giugno 1989 - Supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 1989).

Direttiva 88/436/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (limitazioni delle emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel) (decreto del Ministro dell'ambiente del 5 giugno 1989 - Supplemento ordinario n. 76 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1989).

Direttiva 88/449/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1988 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (decreto del Ministro dei trasporti del 16 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 1989).

Direttiva 88/483/CEE

Direttiva della Commissione del 14 luglio 1988 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nella alimentazione degli animali
(decreti del Ministro della sanità del 5 aprile 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 1989; del 19 luglio 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 1989 e del 5 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 1989).

Direttiva 88/485/CEE

Direttiva della Commissione del 26 luglio 1988 che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nella alimentazione degli animali
(decreto del Ministro della sanità del 20 luglio 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 1989).

Direttiva 88/571/CEE

Direttiva della Commissione del 10 novembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» per il quale si applicano taluni metodi di preparazione
(decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° marzo 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1989).

Direttiva 88/572/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 novembre 1988 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
(decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 23 giugno 1989 - Supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 1989).

Direttiva 88/609/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
(decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 maggio 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 1989).

Direttiva 88/616/CEE

Direttiva della Commissione del 30 novembre 1988 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nella alimentazione degli animali
(decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1989 *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 1989 e decreto del Ministro della sanità del 4 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 1989).

Direttiva 88/661/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina
(decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dell'11 maggio 1981; del 12 dicembre 1981; del 23 ottobre 1986 e dell'11 gennaio 1988, n. 97 - Supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 1988).

Direttiva 89/235/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 marzo 1989 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli
(decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 - Supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 1989).

Direttiva 89/277/CEE

Direttiva della Commissione del 28 marzo 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(decreto del Ministro dei trasporti del 18 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 1990).

Direttiva 89/279/CEE

Direttiva della Commissione del 28 marzo 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(decreto del Ministro dei trasporti del 21 luglio 1989 - Supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 1989).

Direttiva 89/297/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e loro rimorchi
(decreto del Ministro dei trasporti del 21 luglio 1989 - Supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 1989).

Direttiva 89/491/CEE

Direttiva della Commissione del 17 luglio 1989 recante adeguamento al progresso tecnico delle direttive 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e 80/1269/CEE del Consiglio concernenti il settore dei veicoli a motore
(decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 - Supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 1989).

Direttiva 89/516/CEE

Direttiva della Commissione del 1° agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 76/758/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori e posteriori nonchè alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 - Supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 1989).

Direttiva 89/517/CEE

Direttiva della Commissione del 1° agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzioni di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

(decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 - Supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 1989).

Direttiva 89/518/CEE

Direttiva della Commissione del 1° agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 - Supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 1989).

RELAZIONE TECNICA

Articolo 6. (Formazione medici specialisti). - In attuazione della direttiva CEE n. 82/76 è prevista la concessione di borse di studio in favore di medici che frequentino corsi di specializzazione.

L'importo delle predette borse di studio, di durata media triennale, è stato orientativamente stimato in lire 23 milioni annui, assumendo quale criterio di riferimento la retribuzione iniziale, comprensiva dell'indennità integrativa speciale, dell'assistente medico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (pari a lire 22.700.000 annue).

Ai fini della valutazione dei possibili beneficiari delle borse di studio, si è assunto l'attuale numero di iscritti a scuole di specializzazione, pari a circa 4.000 unità.

Tenendo conto che il 30 per cento dei posti disponibili è riservato a medici già operanti presso strutture sanitarie pubbliche, che pertanto non beneficerebbero delle borse di studio, e che le borse stesse non verrebbero concesse ai medici già in possesso di altra specializzazione (valutabili in circa 300 unità), si può ipotizzare in circa 2.500 il numero di borse di studio da erogare.

In considerazione dei tempi prevedibilmente necessari per l'approvazione del provvedimento, per l'esercizio della prevista delega legislativa e per la concreta operatività della conseguente normativa, la decorrenza finanziaria dell'onere è stata riferita all'anno 1991.

Per quanto sopra, l'onere viene pertanto ad articolarsi nei seguenti termini:

1991: n. 2.500 borsisti per 23 milioni = lire 57,5 miliardi;

1992: n. 5.000 borsisti per 23 milioni = lire 115 miliardi;

1993 e successivi: n. 7.500 borsisti per 23 milioni = lire 172,5 miliardi.

Articolo 27. (Regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche) - La disposta limitazione dell'esenzione IVA alle sole prestazioni mediche e paramediche rese alla persona umana, con conseguente soppressione delle prestazioni dei veterinari, è destinata a comportare una maggiore entrata valutabile in 15 miliardi annui. Tale previsione è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni IVA prodotte dai veterinari per l'anno di imposta 1986, da cui risulta un valore aggiunto non assoggettato ad IVA per 55,7 miliardi annui. L'imposta corrispondente, al 19 per cento, è di lire 10,6 miliardi che, adeguata all'anno 1990, corrisponde a circa 15 miliardi di gettito mancato, che viene ora ad essere recuperato con l'assoggettamento all'aliquota normale del 19 per cento delle prestazioni dei veterinari.

Il predetto maggior introito annuo di 15 miliardi viene destinato, nel contesto di una organica manovra di riordinamento di disposizioni fiscali in coerenza con il diritto comunitario, a compensare l'effetto

finanziario derivante dai successivi articoli 28 (lire 7 miliardi), 30 (lire 750 milioni), 32 (lire 5 miliardi), 33 (lire 50 milioni) e 34 (lire 2 miliardi).

Articolo 28. (Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore). - Lo sgravio in questione è destinato a determinare una minore entrata valutabile in circa 7 miliardi di lire annue sulla base di un imponibile di beni importati stimato in circa 36 miliardi annui.

Articolo 29. (Imposta di consumo sulle banane). - Le minori entrate derivanti dall'abolizione di questa imposta sono quantificabili in lire 206 miliardi, in ragione d'anno, per il 1990, 210 miliardi per il 1991 e 215 miliardi a decorrere dal 1992. Il predetto minor gettito è stato valutato sulla base dei seguenti elementi:

l'imposta grava per lire 525 al chilogrammo sulle banane fresche e per lire 1.500 al chilogrammo su banane secche e farina di banane (imposta media lire 645 al chilogrammo);

il consumo complessivo si aggira attorno alle 320.000 tonnellate.

La Corte di giustizia della Comunità europea ha, con due sentenze, dichiarato illegittima per contrasto con le norme comunitarie, l'imposta sul consumo delle banane.

Per effetto di tali sentenze, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta hanno presentato richiesta di rimborso, a cui si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Giova ricordare che tale capitolo, essendo finalizzato alla restituzione di rimborsi di imposte di carattere generico, risulta idoneo per la copertura delle predette minori entrate.

Articolo 30. (Imposte di fabbricazione sugli alcoli da canna). - Per stabilire l'incidenza della concessione dell'aliquota ridotta anche all'alcole ottenuto dalla distillazione dei succhi e dei melassi della canna da zucchero, si considerano i dati più aggiornati disponibili relativi al 1988, che indicano un'importazione di acquavite di canna (rum) di circa 16.000 ettolitri annui, corrispondenti a circa 7.200 ettolitri anidri, considerando prodotti a 45° (gradi alcolici). Tenuto conto che l'agevolazione ammonta a lire 104.000 per ettolitro anidro (da lire 546.000 a lire 442.000) si perviene a valutare il minore introito in circa 750 milioni annui.

Articolo 32. - La disposizione, che prevede l'esenzione fiscale per l'importazione da parte di privati di beni d'occasione acquistati presso privati esteri, è destinata a comportare un minor gettito valutabile in circa 5 miliardi annui. Difatti, tenendo conto che nella quasi totalità i beni interessati sono assoggettabili all'aliquota del 19 per cento, stimando un imponibile di 25 miliardi annui, si ottiene una minore entrata di circa 5 miliardi all'anno.

Articolo 33. (Imposta di bollo). - La disposta esenzione dall'imposta di bollo della domanda per ottenere l'autorizzazione di importazione di

merci sottoposte a misura di sorveglianza e di protezione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato è destinata a comportare un minor gettito che può essere stimato in circa 50 milioni annui.

Articolo 34. (Rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti nella CEE) - Per l'attuazione della direttiva n. 86/560/CEE è stata stimata una maggiore spesa di 2 miliardi di lire annue, prendendo in considerazione l'entità di analoghi rimborsi corrisposti ai soggetti residenti negli Stati della Comunità europea.

INDICE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI**

- Art. 1. - Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
- Art. 2. - Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.
- Art. 3. - Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.
- Art. 4. - Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione.

TITOLO II**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA****Capo I. - PROFESSIONI**

- Art. 5. - Professione di architetto: criteri di delega.
- Art. 6. - Medici specialisti: criteri di delega
- Art. 7. - Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega.
- Art. 8. - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega.
- Art. 9. - Giornalisti.
- Art. 10. - Sedi farmaceutiche.
- Art. 11. - Attività professionali nel settore del turismo.

Capo II. - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Art. 12. - Appalti di lavori pubblici: criteri di delega.
- Art. 13. - Autotrasportatori.
- Art. 14. - Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega.
- Art. 15. - Attività economiche varie: criteri di delega.
- Art. 16. - Gruppo europeo di interesse economico.

Capo III. - CREDITO E RISPARMIO

- Art. 17. - Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega.
- Art. 18. - Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega.
- Art. 19. - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega.
- Art. 20. - Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega.
- Art. 21. - Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi: criteri di delega.

Capo IV. - ASSICURAZIONI

- Art. 22. - Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega.
- Art. 23. - Assicurazione crediti: criteri di delega.
- Art. 24. - Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega.
- Art. 25. - Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega.

Capo V. - DISPOSIZIONI FISCALI

- Art. 26. - Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie.
- Art. 27. - Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche.
- Art. 28. - Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore.
- Art. 29. - Imposta di consumo sulle banane.
- Art. 30. - Imposte di fabbricazione sugli alcoli da canna.
- Art. 31. - Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte.
- Art. 32. - Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione.
- Art. 33. - Imposta di bollo.
- Art. 34. - Attuazione della direttiva del Consiglio 86/560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della Comunità economica europea.
- Art. 35. - Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.
- Art. 36. - Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA.

Capo VI. - TUTELA DEI CONSUMATORI

- Art. 37. - Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega.
- Art. 38. - Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega.
- Art. 39. - Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega.
- Art. 40. - Prezzi dei prodotti: criteri di delega.
- Art. 41. - Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega.
- Art. 42. - Etichettatura dei prodotti del tabacco.

Capo VII. - LAVORO

- Art. 43. - Trasferimenti di azienda.
- Art. 44. - Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega.
- Art. 45. - Protezione dei lavoratori: criteri di delega.

Capo VIII. - PRODOTTI ALIMENTARI

- Art. 46. - Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega.
- Art. 47. - Norme sulla commercializzazione del miele.
- Art. 48. - Certificazione sanitaria del miele.
- Art. 49. - Estratti alimentari.

Capo IX. - PRODUZIONE INDUSTRIALE

- Art. 50. - Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche.
- Art. 51. - Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega.
- Art. 52. - Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega.
- Art. 53. - Recipienti semplici a pressione: criteri di delega.
- Art. 54. - Cosmetici: criteri di delega.
- Art. 55. - Prezzi delle specialità medicinali: criteri di delega.
- Art. 56. - Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunità economica europea.
- Art. 57. - Eliminazione degli oli usati: criteri di delega.
- Art. 58. - Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- Art. 59. - Imballaggi preconfezionati: criteri di delega.

Capo X. - POLITICA AGRICOLA

- Art. 60. - Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali.
- Art. 61. - Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca.

Capo XI. - SANITÀ VETERINARIA

- Art. 62. - Ormoni e farmaci veterinari: criteri di delega.
- Art. 63. - Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

- Art. 64. - Disposizioni concernente il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
- Art. 65. - Fondo di rotazione.
- Art. 66. - Copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo
per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

Art. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie

strutture amministrative di cui attualmente dispongono;

b) nelle materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter,

comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

Art. 3.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare)*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86.

Art. 4.

*(Adeguamenti tecnici
e provvedimenti amministrativi di attuazione)*

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti

amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I

PROFESSIONI

Art. 5.

(Professione di architetto: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri della Comunità europea agli effetti dello svolgimento di attività nel settore dell'architettura;

b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge.

Art. 6.

(Medici specialisti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà comunque assicurare che:

a) siano individuate le incompatibilità per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;

b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato.

2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 e in annue lire 172,5 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede a valere sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per i predetti anni.

Art. 7.

(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformità ai seguenti principi:

a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale previsti dalla direttiva;

b) abilitare le società di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;

c) disciplinare la responsabilità anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 8.

(Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura

possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attività professionali contemplate dalla direttiva nonchè dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio;

b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa;

c) la possibilità, per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne;

d) la facoltà, per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attività o prestazioni cui dà accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorità competenti;

e) l'esatta indicazione delle attività professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorchè l'esercizio di dette attività richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attività stesse;

f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli adottati dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio

delle attività considerate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorità italiane all'uopo delegate, nonché per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.

Art. 9.

(Giornalisti)

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge predetta.

Art. 10.

(Sedi farmaceutiche)

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 11.

*(Attività professionali
nel settore del turismo)*

1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani».

2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri

della Comunità europea l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

CAPO II

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 12.

(Appalti di lavori pubblici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comporterà una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977, n. 584, conforme alle modificazioni che sono state apportate alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare:

a) sarà regolata conformemente alla procedura negoziata prevista dalla direttiva e sarà applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva medesima l'aggiudicazione a trattativa privata;

b) sarà prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilità di deroga alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle condizioni e con le modalità consentite dalla direttiva;

c) sarà esercitata la facoltà di applicare fino al 31 dicembre 1992 quelle disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione dell'occupazione nelle Regioni meno favorite o colpite da declino industriale, alle condizioni consentite dalla direttiva.

2. Resta ferma l'applicazione di altre normative vigenti per gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria.

Art. 13.

(Autotrasportatori)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva

del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri della Comunità europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri della Comunità europea.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri della Comunità europea, le autorità e gli organismi di cui al comma 2.

Art. 14.

*(Agenti commerciali indipendenti:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differirà al 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sarà dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1° gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti già in corso alla data del 1° gennaio 1990.

Art. 15.

(Attività economiche varie: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovrà:

a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica

formazione professionale per l'espletamento, anche in qualità di salariati, delle attività contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorità competente di detti Stati;

b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficiente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attività anzidette l'espletamento delle medesime nel Paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;

c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attività in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.

Art. 16.

(Gruppo europeo di interesse economico)

1. Il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalità concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicità degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicità delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di società e nel rispetto

di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;

b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonché delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicità o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;

c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilità, liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di società, nonché equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;

d) previsione della possibilità di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;

e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacità operativa nell'ambito della Comunità europea;

f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicità del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;

g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale dei redditi sia agli effetti dell'imposta locale sui redditi;

h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIE con il sistema fiscale nazionale e degli altri Paesi della Comunità economica europea.

CAPO III

CREDITO E RISPARMIO

Art. 17.

(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:

1) garantire, anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equità concorrenziale e di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità europea;

2) assicurare la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;

3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunità europea;

b) la normativa dovrà assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attua-

zione della direttiva, prevedendo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera c), ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le società che svolgono servizi ausiliari all'attività indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;

e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalità omogenee di pubblicità dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);

f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:

1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui

l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;

2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su proposta della Banca d'Italia, possa richiedere, indicandone criteri e modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalla Comunità europea, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocità;

3) il Comitato predetto, su proposta della Banca d'Italia, possa determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;

4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarli in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedendo opportune cautele;

5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalità da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane.

2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.

Art. 18.

(Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) sarà previsto:

1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;

2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEE non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri della Comunità europea e dai loro enti locali;

3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, nonché gli obblighi da essa derivanti;

b) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire con regolamento:

1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;

2) gli obblighi di informazione più severi o supplementari rispetto a quelli

elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;

3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;

c) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facoltà di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2 e 3 della lettera b).

Art. 19.

(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto forma di società per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, anche per quanto attiene al sistema ed agli organi di controllo pubblico, alle ripartizioni di competenze tra gli organi stessi e al grado di tutela del risparmiatore;

b) emanazione di disposizioni, anche mediante specifiche attribuzioni di facoltà alla Banca d'Italia, volte a fissare in via generale modalità e limiti ai quali le società di gestione devono attenersi nell'utilizzazione di tecniche e strumenti aventi ad oggetto

valori mobiliari, ai fini della buona gestione del fondo e della copertura dei rischi di cambio anche in deroga al divieto di negoziare valori mobiliari oltre il termine della liquidazione di borsa, a premio e a riporto;

c) attribuzione alla Banca d'Italia della facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;

d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;

e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneità dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;

f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non conformità alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei Paesi della Comunità europea che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;

g) eliminazione del divieto, posto per società ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;

h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel Paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;

i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della armonizzazione fiscale dei proventi da essi distribuiti; della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna ed internazionale; della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.

Art. 20.

*(Fondi propri
egli enti creditizi: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte a definire i fondi propri degli enti creditizi, anche su base consolidata, utili ai fini dell'applicazione di strumenti di vigilanza oggetto di armonizzazione comunitaria;

b) stabilire che gli aggregati da considerare per la determinazione dei fondi propri dei singoli enti creditizi siano determinati tenendo conto delle norme di attuazione della direttiva del Consiglio 86/635/CEE; fino all'entrata in vigore di tali norme dovrà farsi riferimento alla vigente disciplina del bilancio d'esercizio;

c) prevedere che la Banca d'Italia possa emanare, ai fini di vigilanza, disposizioni dirette a rettificare o escludere dal computo dei fondi propri valori esposti nel bilancio d'esercizio ovvero a tener conto di ulteriori componenti, nei limiti stabiliti dalla direttiva, anche allo scopo di ottenere la quantificazione dell'ammontare dei fondi propri con periodicità infrannuale. Tali interventi devono essere rivolti a migliorare il grado di omogeneità dei dati segnalati dagli enti creditizi e a salvaguardare il contenuto qualitativo delle componenti dei fondi propri;

d) fissare le condizioni di computabilità nei fondi propri delle passività subordinate e delle altre forme ibride di raccolta di capitali previste dalla direttiva e stabilire

che la Banca d'Italia possa escludere tale computabilità sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale in concreto adottato o sulla inadeguata potenzialità dell'ente creditizio emittente; emanare disposizioni volte a consentire agli enti creditizi, indipendentemente dalla loro forma giuridica, l'emissione delle passività subordinate o delle altre forme ibride di raccolta di capitali computabili nei fondi propri sotto forma di obbligazioni e altri strumenti soggetti a circolazione; definire il relativo trattamento fiscale tenendo conto della vigente disciplina riguardante le obbligazioni e i titoli simili;

e) stabilire che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa estendere le disposizioni come sopra emanate, con gli opportuni eventuali adattamenti, agli strumenti di vigilanza non armonizzati;

f) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

Art. 21.

*(Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte ad assoggettare gli enti creditizi, anche su base consolidata, al rispetto di requisiti patrimoniali minimi, determinati dall'applicazione di un rapporto tra fondi propri, da un lato, ed attività e operazioni fuori bilancio ponderate, dall'altro, stabilendo l'entità delle ponderazioni, anche per quelle aventi carattere opzionale nell'ambito delle disposizioni comunitarie; prevedere che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa introdurre altri strumenti per la

definizione dei requisiti patrimoniali minimi, anche per tener conto di tipi di rischio non contemplati dalla direttiva;

b) stabilire che la Banca d'Italia possa applicare in casi particolari coefficienti più restrittivi di quelli stabiliti in via generale;

c) stabilire che la Banca d'Italia possa richiedere il rispetto di coefficienti patrimoniali su base sottoconsolidata o individuale, ovvero adottare altre misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata dei fondi propri all'interno del gruppo creditizio;

d) prevedere che le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri Paesi della Comunità europea non siano tenute al rispetto di un coefficiente patrimoniale separato da quello applicato all'ente di appartenenza dalle autorità di vigilanza del Paese di origine; prevedere che per le succursali di enti creditizi costituiti in Paesi non comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa stabilire coefficienti patrimoniali obbligatori comunque non più favorevoli di quelli calcolati in applicazione della direttiva;

e) stabilire che è in facoltà della Banca d'Italia concordare con l'autorità di vigilanza di altri Paesi forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in più Paesi anche con filiazioni;

f) prevedere che la Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneità dei fatti di riferimento, possa emanare disposizioni dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori esposti nel bilancio d'esercizio, prevedendo, nel quadro dei criteri di valutazione delle norme che saranno emanate per il recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, specifiche metodologie di computo;

g) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

CAPO IV

ASSICURAZIONI

Art. 22.

*(Assicurazione per interventi di assistenza:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;

b) anche l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sarà sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;

c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;

d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sarà applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.

Art. 23.

(Assicurazione crediti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) verrà posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;

b) verrà prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;

c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cesserà l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Art. 24.

*(Assicurazione tutela giudiziaria:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;

b) sarà consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;

c) verrà previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.

Art. 25.

*(Libera prestazione dei servizi in materia di
assicurazione diretta diversa dalla assicurazione
sulla vita: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in libertà di servizi;

b) saranno esclusi dalla categoria dei «grandi rischi» i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di *joint ventures* e di raggruppamenti temporanei di imprese;

c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse

o realizzabili le attività a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (*European Currency Unit*) da considerare con il massimo favore;

d) sarà stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi che stipolino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorità di controllo nazionali;

e) saranno attribuiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia;

f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe;

g) potrà essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevedendo per l'assicurato la facoltà di recesso;

h) saranno ammesse all'esercizio in libertà di servizi per le sole assicurazioni di «grandi rischi», come definiti dall'articolo 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sarà prevista la

stessa possibilità per i rischi diversi dai «grandi rischi» che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;

i) verrà fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in libertà di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attività che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorità di controllo dello Stato nel quale l'attività dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato;

l) sarà stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per la assicurazione di rischi diversi dai «grandi rischi», quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autorizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;

m) sarà previsto che l'ISVAP potrà richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera *l)*, che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per l'assicurazione di «grandi rischi», la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;

n) dovrà essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attività assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attività;

o) verranno definite le misure che l'ISVAP potrà adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarità rilevate;

p) verrà prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi redigano, al verificarsi

delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia;

q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche sarà adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalità di determinazione, nonché per quanto riguarda le forme di investimento;

s) la vigente normativa sarà modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; ciò avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessità di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunità economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.

CAPO V

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 26.

*(Rimborso dei tributi riconosciuti
incompatibili con norme comunitarie)*

1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dall'articolo 91 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.

2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.

3. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario.

4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.

6. Quando la Corte di giustizia delle Comunità europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.

7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'impo-

sta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche)

1. Il numero 18 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;».

Art. 28.

(Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore)

1. La lettera *b*) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonché le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;».

Art. 29.

(Imposta di consumo sulle banane)

1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 30.

*(Imposte di fabbricazione sugli alcoli
da canna)*

1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica anche all'alcole ottenuto dalla distillazione dei succhi e dei melassi della canna da zucchero.

Art. 31.

*(Applicazione del regolamento CEE
n. 3842/86 del Consiglio
sulle merci contraffatte)*

1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, è la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.

3. Il Comitato è composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

4. La decisione di accoglimento è trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalità previste dal predetto regolamento; trascorsi

dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorità giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5. Il richiedente è responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed è tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesimi. È altresì tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.

Art. 32.

(Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione)

1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunità economiche europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta è applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei beni stessi al momento dell'importazione.

2. L'imposta ancora inglobata è costituita:

a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;

b) dall'importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana,

nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.

3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 è escluso dalla base imponibile ed è detratto dall'imposta dovuta all'importazione.

4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione, relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.

Art. 33.

(Imposta di bollo)

Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE».

Art. 34.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 86/560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della Comunità economica europea)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività».

2. Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «Ai rimborsi previsti nel comma precedente» sono sostituite con le parole: «Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo».

Art. 35.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto)

1. Le lettere *d*) ed *e*) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente: «*d*) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2 del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di

soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità europea».

2. Le lettere *f*) e *g*) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere *e*) ed *f*).

Art. 36.

(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA)

1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2783-bis - *(Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio)*. - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto».

2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengono anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni

sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

CAPO VI

TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 37.

*(Divieto della pubblicità ingannevole:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere la competenza di una Autorità garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicità ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;

b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché degli altri soggetti pubblici interessati, anche su denuncia del pubblico;

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inottemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguate sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;

e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorità per

un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;

f) regolare la pubblicità comparativa fissandone i limiti di ammissibilità, con esclusione di ogni forma di pubblicità ingannevole o sleale;

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicità di particolari categorie di prodotti;

h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni relative alla pubblicità di alcune categorie di prodotti o a particolari modalità di vendita e promozione, che non siano già oggetto di disciplina normativa;

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.

Art. 38.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti principi:

a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;

b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sarà prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domici-

lio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 39.

(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovrà prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinerà le forme di controllo sull'osservanza del divieto.

Art. 40.

(Prezzi dei prodotti: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverrà in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unità di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 41.

(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le disposizioni già dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in

contrasto col principio della libera circolazione delle merci;

b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sarà precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;

c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coordinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalità; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalità di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 42.

(Etichettatura dei prodotti del tabacco)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 89/622/CEE. L'entrata in vigore delle suddette disposizioni sarà fissata, anche con successivo decreto, per una data anteriore al 31 dicembre 1991 e comunque successiva a mesi tre dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La commercializzazione dei prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva, esistenti al 31 dicembre 1991 secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, è consentita fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente per le sigarette e per gli altri prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 2, è punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizionamento privo:

a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina;

b) della avvertenza «nuoce gravemente alla salute»;

c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette.

4. Le disposizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

CAPO VII

LAVORO

Art. 43.

(Trasferimenti di azienda)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende

esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel

corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito degli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

Art. 44.

*(Insolvenza dei datori di lavoro:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonché alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;

2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa;

b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo può effettuare il pagamento;

c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori di lavoro ai sensi del comma ottavo dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sarà prevista la possibilità per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;

e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;

f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;

g) l'attuazione della direttiva non dovrà comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.

Art. 45.

(Protezione dei lavoratori: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine si assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

CAPO VIII

PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 46.

(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/108/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovrà:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;

c) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via

regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 47.

(Norme sulla commercializzazione del miele)

1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:

a) il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:

«Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".

La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".

I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".

Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 6, terzo comma».

b) il terzo comma dell'articolo 3 è soppresso;

c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine «concerto» è sostituito con il termine «intesa»;

d) nell'articolo 6, primo comma, le parole «a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283» sono soppresse;

e) nell'articolo 6, terzo comma, è soppressa la lettera d);

f) nell'articolo 6, quarto comma, numero 1), dopo le parole «all'origine botanica», sono inserite le parole «, millefiori compreso,»;

g) nell'articolo 6, quarto comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunità,

quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possedga i requisiti chimici, chimico-fisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione»;

h) nell'articolo 6, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele»;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonché le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualità».

Art. 48.

(Certificazione sanitaria del miele)

1. Fino a che non sia diversamente disposto con decreto del Ministro della sanità che stabilisce un piano nazionale di eradicazione della varroasi dagli allevamenti apiari e, comunque, fino all'entrata in vigore di disposizioni di armonizzazione comunitaria nella materia, ogni partita di miele o di cera d'api all'uscita dall'apiario

deve essere accompagnata da un certificato di origine e sanità rilasciato dalla unità sanitaria locale competente i cui contenuti e modalità sono determinati con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando parità di trattamento rispetto ai medesimi prodotti di provenienza comunitaria.

Art. 49.

(Estratti alimentari)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse.

CAPO IX

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 50.

(Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche)

1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - *Prodotti esclusi dalla normativa.*
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti cosmetici».

2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.

3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - *Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche.*

1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al

Consiglio, la regola stessa non può essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.

2. Se la Commissione notifica l'intenzione di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento, il termine di dodici mesi di cui al precedente comma decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.

3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunità europee, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica è differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.

4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questi casi alla Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il testo del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza».

Art. 51.

*(Sicurezza dei giocattoli:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovrà:

a) fornire la definizione di «giocattolo»;

b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;

c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario

o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;

d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio «C.E.» da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;

e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.

Art. 52.

*(Carrelli semoventi per movimentazione:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/240/CEE dovrà:

a) precisare le modalità di immissione sul mercato, di importazione, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori provenienti da altri Stati membri della Comunità economica europea;

b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;

c) prevedere la possibilità di controlli per sondaggio;

d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilità, di visibilità e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.

Art. 53.

*(Recipienti semplici a pressione:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovrà assicurare che:

a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che ciò non costituisca modifica dei criteri costruttivi;

b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzazione e i controlli sui medesimi.

Art. 54.

(Cosmetici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovrà assicurare che:

a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) sia ammessa la possibilità che, in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unità di misura diverse, adottate in altri Paesi;

c) sia demandato a decreti del Ministro della sanità, da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie;

d) sia garantito al Ministero della sanità e alle Regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante l'obbligo, per le aziende interessate, di fornire, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico, secondo modalità e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanità;

e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attività da parte di produttori e importatori.

Art. 55.

*(Prezzi delle specialità medicinali:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità, che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;

b) siano disciplinate le modalità del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale e le modalità dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorità competente;

c) sia individuata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte prima - la «pubblicazione appropriata» per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.

Art. 56.

(Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunità economica europea)

1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformità a norme e specifiche tecniche, può essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.

2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria dal medesimo esibita, il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, nel caso di norme o specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.

Art. 57.

*(Eliminazione degli oli usati:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie;

b) salve le specifiche funzioni demandate alle Regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alla vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverrà con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità;

c) sarà previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli olii usati;

d) saranno rideterminati i compiti del consorzio obbligatorio degli olii usati, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, per la realizzazione dei fini ricollegabili all'eliminazione degli olii usati;

e) saranno articolati gli specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;

f) verrà estesa la disciplina della direttiva anche agli olii su base sintetica ed alle emulsioni;

g) sarà regolata la facoltà di esportazione degli olii usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunità economica europea.

Art. 58.

*(Omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi)*

1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunità economica europea, purchè assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocità, può riconoscere la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori già autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purchè, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni».

Art. 59.

*(Imballaggi preconfezionati:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovrà prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantità nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovrà prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali già ammessi a titolo transitorio.

CAPO X

POLITICA AGRICOLA

Art. 60.

*(Violazioni in materia di prelievo
di corresponsabilità sui cereali)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto ministeriale.

2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalità prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.

3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilità ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalità prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.

4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine pre-

scritto, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di quattro volte.

5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità per le quantità di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.

6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge del 23 dicembre 1986, n. 898.

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1° giugno 1990.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

Art. 61.

(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)

1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalità prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa è ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi cinque periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio ed al primo semestre del sesto periodo.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

7. Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente già corrisposte alla predetta data.

CAPO XI

SANITÀ VETERINARIA

Art. 62.

*(Ormoni e farmaci veterinari:
criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 87/22/CEE dovrà:

a) assicurare l'idoneità delle strutture di produzione e di controllo;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuità dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;

c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialità medicinali e l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse;

d) assicurare un adeguato controllo sull'importazione, produzione e commercializzazione delle materie prime impiegate nella preparazione di farmaci e sostanze ad

azione ormonale, nonchè il controllo sull'impiego dei relativi prodotti finiti;

e) assicurare l'informazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei farmaci e delle sostanze;

f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali.

Art. 63.

*(Controlli ed ispezioni veterinarie:
criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE, 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovrà stabilire modalità idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanità del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonchè l'efficacia e la tempestività delle procedure di vigilanza, la semplificazione dei sistemi di controllo necessari, anche mediante norme di indirizzo e direttive alle Regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri in esso contemplati.

2. Le norme di indirizzo e le direttive di cui al comma 1 prevederanno, tra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della Regione sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 64.

*(Disposizioni concernenti il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche
comunitarie)*

1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una unità da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità economiche europee.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie può essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie può concedere, con propri decreti, contributi alle Regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Per le finalità di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonchè dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla cui dotazione si provvede con l'utilizzo delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso. Resta salva l'utilizzazione delle somme già acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.

Art. 65.

(Fondo di rotazione)

1. La legge 5 novembre 1964, n. 1172, è abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ferme restando le funzioni di verifi-

ca, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

2. Le operazioni di pagamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale, rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1, restano attribuite alla competenza di detto Fondo, anche nel caso di intervenute modifiche delle relative fonti di finanziamento da parte della Comunità economica europea.

3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 66.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 28, 30, 32 e 33, complessivamente valutati in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 27.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A
(Articolo 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

Professioni

Direttiva 85/384/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

Direttiva 84/253/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Esercizio di attività economiche

Direttiva 89/440/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Direttiva 86/653/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Direttiva 75/368/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività.

Direttiva 75/369/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività.

Direttiva 82/470/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI).

Credito e risparmio

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

Direttiva 79/279/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 80/390/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 87/345/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 85/611/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

Direttiva 88/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.

Direttiva 89/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi.

Direttiva 89/647/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

Assicurazioni**Direttiva 84/641/CEE**

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/343/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/344/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria.

Direttiva 88/357/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.

*Tutela dei consumatori***Direttiva 84/450/CEE**

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.

Direttiva 85/577/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 88/314/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 88/315/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

*Lavoro***Direttiva 80/987/CEE**

Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Direttiva 88/364/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

*Prodotti alimentari***Direttiva 88/388/CEE**

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Direttiva 89/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Direttiva 89/398/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

*Produzione industriale***Direttiva 88/378/CEE**

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Direttiva 86/663/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 89/240/CEE

Direttiva della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 87/404/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.

Direttiva 88/667/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Direttiva 89/105/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.

Direttiva 87/356/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Direttiva 88/316/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

Direttiva 75/439/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli olii usati.

Direttiva 87/101/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli olii usati.

SANITÀ VETERINARIA*Medicinali veterinari***Direttiva 81/851/CEE**

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

Direttiva 81/852/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/20/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/22/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

*Sostanze ormonali e antiormonali***Direttiva 81/602/CEE**

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 85/358/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86/469/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 88/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

*Benessere e protezione animale***Direttiva 86/609/CEE**

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

*Ispezioni veterinarie***Direttiva 85/73/CEE**

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 88/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

ALLEGATO B
(Articolo 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI

1) *Brucellosi e leucosi*

Direttiva 79/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi.

Direttiva 79/111/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.

Direttiva 80/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.

Direttiva 80/1274/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

Direttiva 88/406/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE.

2) *Afta epizootica*

Direttiva 82/893/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 83/646/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 84/336/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 85/511/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

3) Peste suina**Direttiva 80/1098/CEE**

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

Direttiva 85/586/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Direttiva 87/489/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina.

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI**Direttiva 83/90/CEE**

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/323/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/325/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 86/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica l'allegato I della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/288/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/657/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE.

Direttiva 80/1099/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO**Direttiva 88/407/CEE**

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI**Direttiva 83/91/CEE**

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

Direttiva 87/64/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 88/289/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

ADDITIVI PER MANGIMI**Direttiva 70/524/CEE**

Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 73/103/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 75/296/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 84/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 novembre 1984 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 86/299/CEE

Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986 che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

Direttiva 87/238/CEE

Direttiva della Commissione del 1° aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/153/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/519/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE**Direttiva 82/786/CEE**

Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982 che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Direttiva 84/140/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole.

VEICOLI STRADALI**Direttiva 88/218/CEE**

Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Direttiva 89/338/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

GENERATORI DI CALORE**Direttiva 78/170/CEE**

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

Direttiva 82/885/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

APPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI**Direttiva 84/530/CEE**

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.

Direttiva 84/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.